



Christian Signorelli

**Vela^e
MOTORE**

IL CODICE DELLA NAUTICA

D. L.VO 18 LUGLIO 2005, N.171

*Struttura editoriale legislativa semplificata delle norme sulla nautica
ad uso dei diportisti e degli operatori professionali del settore*

coordinato con

LA MARCATURA CE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E DEI COMPONENTI

D. L.vo 11 gennaio 2016, n. 5 – DIRETTIVA 2013/53/UE

e

IL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO E DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146

aggiornamenti

DECRETO LEGISLATIVO 3 NOVEMBRE 2017, N. 229

(entrata in vigore del provvedimento 13.02.2018)

**PUBBLICAZIONE LEGISLATIVA AGGIORNATA
CON GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI MARZO 2018**

PRESENTAZIONE

Con l'emanazione del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che dà attuazione alla nuova direttiva nautica 2013/53/UE, la quale abroga la direttiva 94/25/CE-2003/44/CE, cui ha fatto seguito il decreto legislativo 3 novembre 2018, n. 229 di revisione del Codice della Nautica (D.L.vo 171/2005) la situazione normativa nazionale nel settore diporto, già non priva di elementi di criticità, offre ora un quadro d'insieme poco lineare e decisamente frammentato, che si espone a una rilevante difficoltà di lettura e immediatezza espositiva, anche per la presenza di frequenti rimpalli tra diversi e concorrenti testi di legge.

A costituire l'attuale *corpus* normativo nautico, citando solo le principali leggi, sono:

- **il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, cioè il Codice della Nautica (previsto dal decreto 172/2003), il cui articolato risulta modificato e abrogato in molte parti, ma che rappresenta sempre la "legge base" sulla nautica da diporto.
- **il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5**, che è lo strumento di attuazione della nuova direttiva 2013/53/UE, che abroga la direttiva 94/25/CE-2003/44/CE e che modifica sia il Codice della Nautica sia il suo Regolamento di attuazione;
- **il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146**, cioè il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica, testo amministrativo e sulla sicurezza della navigazione, modificato dal D. L.vo 5/2016 e integrato, per la parte relativa ai programmi d'esame per la patente nautica, dal **decreto ministeriale del 4 ottobre 2013**.

Infine:


- **il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229** che modifica sia il decreto 171 (Il Codice della nautica) sia il decreto 5/2016 sia il decreto 146/2008.

Più di 250 pagine di gazzette ufficiali, per fermarci agli articolati principali, a cui si devono sommare altre leggi e decreti d'interesse nautico, circolari ministeriali, note d'intervento delle varie Amministrazioni pubbliche, dispositivi di modifica e integrazione, ordinanze e molti altri atti giuridici ancora, sparsi "a macchia di leopardo" nel nostro ordinamento.

L'obiettivo di offrire una visione organica e d'insieme della normativa nautica, ha motivato la realizzazione di questa pubblicazione che, sebbene non possa oggettivamente riassumere in un unico registro la miriade di leggi e articoli di riferimento che s'intersecano tra loro, fornisce almeno il vantaggio di una più rapida, facile e coerente lettura delle disposizioni giuridiche di base del settore diporto.

Costituisce anche l'aggiornamento del volume primo e secondo di
"IN BARCA CON IL CODICE" – EDISPORT EDITORIALE

Evoluzione cronologica della legislazione nautica



Fino al 1971, cioè alla data di emanazione della legge n. 50, la nautica da diporto è stata interamente regolata dal Codice della Navigazione “Marittima”, da regolamenti e da leggi speciali, senza costituire un *corpus giuridico* definito e autonomo. Nel quadro di questo complesso agglomerato di leggi, è anche probabile che tutt’ora rimangano in gioco disposizioni di cui si è persa la memoria, pure sopravvissute alla c.d. legge di semplificazione del 2005.

Con l’entrata in vigore della **LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50** per la prima volta la normativa sulla nautica da diporto assume una fisionomia giuridica originale e, sebbene non del tutto svincolata dal Codice della Navigazione “Marittima”, si rapporta a quest’ultimo con un elevato grado di autonomia. La legge 50/71 venne infatti definita come “Piccolo Codice della Nautica da Diporto”.

La legge n. 50 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche e integrazioni.

Dopo oltre trent’anni di “attività”, nel 2005, è stata messa in pensione, con la pubblicazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che l’ha abrogata e sostituita.

Anche il decreto 171 (Codice della nautica da diporto) è un *corpus giuridico* specifico e autonomo, sebbene non inibisca l’applicazione del Codice della navigazione marittima, per quanto non sia specificatamente contemplato dal decreto 171 stesso.

Nel gennaio 2016, viene pubblicato il decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva 2013/53/UE, che contiene, oltre alle norme di recepimento del disposto comunitario, anche modifiche al Codice della nautica da diporto (decreto 171). Modifiche che, soprattutto, rendono compatibili le disposizioni del decreto 171 alle nuove norme sulla marcatura CE delle unità da diporto e dei componenti.


Anche il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, articolato sostanzialmente applicativo del Codice della nautica, che disciplina la parte amministrativa e di sicurezza delle unità da diporto, è toccato da questo “aggiornamento”.

Per quanto poi riguarda il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, impropriamente chiamato da molti “nuovo codice della nautica”, ma è bene sottolineare che il provvedimento ha solo modificato il “vecchio” e vigente codice decreto 171, questo introduce importanti novità nell’ambito del diporto, come ad esempio il registro telematico, la figura del “mediatore del diporto” (anche prevista dal codice 171, ma successivamente abrogata) o la disciplina del transito nei porti turistici delle barche (con riserva di posti ormeggio), le norme sanzionatorie per la “condotta” in stato di ebbrezza e altri importanti argomenti ancora, molti affidati all’emanazione di decreti attuativi.

Il decreto 229, oltre a modificare il Codice della nautica decreto 171, modifica il decreto 5/2016 e il decreto 146/2008.

STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

Il Codice della nautica, D. L.vo del 18 luglio 2005, n. 171, aggiornato sulla base delle disposizioni del D. L.vo 11 gennaio 2016, n. 5 (attuazione della direttiva 2013/53/UE) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e di altre leggi, con rimandi al Regolamento di attuazione 146/2008 (Reg. amministrativo e di



PARTE 1

Il Codice della Nautica

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171

- Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2. Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
- Art. 3. Definizioni
- Artt. da 4 a 13 **abrogati**
- Art. 14. Rinvio
- Art. 15. Iscrizione
 - 15-bis. Iscrizione di navi da diporto
 - 15-ter. Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
- Art. 16. Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
- Art. 17. Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto
- Art. 18. Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
- Art. 19. Iscrizione di imbarcazioni da diporto
- Art. 20. Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
- Art. 21. Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
- Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione
- Art. 23. Licenza di navigazione
- Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione
 - 24-bis. Dichiarazione di armatore
- Art. 25. Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità
- Art. 26. Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio
 - 26-bis Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
- Art. 27. Natanti da diporto
- Art. 28. Potenza dei motori
- Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
- Art. 30. Manifestazioni sportive
- Art. 31. Navigazione temporanea
- Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea
- Art. 33. **abrogato**
- Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
- Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
- Art. 36. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
 - 36-bis. Titoli professionali del diporto
- Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
- Art. 38. Ruolino di equipaggio
- Art. 39. Patente nautica
 - 39-bis. Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
- Art. 40. Responsabilità civile
- Art. 41. Assicurazione obbligatoria
- Art. 42. Locazione e forma del contratto
- Art. 43. Scadenza del contratto
- Art. 44. Prescrizione

- Art. 45. Obblighi del locatore
- Art. 46. Obblighi del conduttore
- Art. 47. Noleggio di unità da diporto
- Art. 48. Obblighi del noleggiante
- Art. 49. Obblighi del noleggiatore
 - 49-bis. Noleggio occasionale
 - 49-ter. Mediatore del diporto
 - 49-quater. Attività del mediatore del diporto
 - 49-quinquies. Istruttore di vela
 - 49-sexies. Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
 - 49-septies. Scuole nautiche
 - 49-octies. Centri di istruzione per la nautica
 - 49-nonies. Disciplina del transito delle unità da diporto
 - 49-decies. Campi di ormeggio attrezzati
 - 49-undecies. Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
 - 49-duodecies. Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
- Art. 50. **abrogato**
- Art. 51. **abrogato**
- Art. 52. Giornata del mare e cultura marina
- Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto
 - 53-bis. Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool
 - 53-ter. Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono un'unità da diporto utilizzata a fini commerciali
 - 53-quater. Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - 53-quinquies. Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
- Art. 54. Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea
- Art. 55. Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto
 - 55-bis. Sanzioni per danno ambientale
- Art. 56. **abrogato**
- Art. 57. Rapporto delle violazioni
 - 57-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico
 - 57-ter. Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
- Art. 58. Durata dei procedimenti
- Art. 59. Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
- Art. 60. Denuncia di evento straordinario
- Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
- Art. 62. Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
- Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi
- Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
- Art. 65. Regolamento di attuazione
- Art. 66. Disposizioni abrogative
- Art. 67. Disposizioni transitorie e finali

Dispositivi di legge collegati al Codice della nautica modificati dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229..... pag. 73

CODICE DELLA NAUTICA D.L.vo 171/2005	
<p style="text-align: center;">Art. 1. Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.</p> <p>1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.</p> <p>2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.</p>	<p><i>Modificato dall'art.1 del D. L.vo 229/17</i></p> <p><i>Già modificato da: Art. 3, punto 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. Unità da diporto utilizzata a fini commerciali</p> <p>1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:</p> <p>a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;</p> <p>b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;</p> <p>c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.</p> <p>c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'art. 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;</p> <p>c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'art. 3.</p> <p>2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è</p>	<p><i>Modificato dall'art.2 del D. L.vo 229/17</i></p> <p><i>Già modificato da: Art. 60, comma 2, del D.L 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27</i></p> <p><i>Vedi anche art. 49 bis</i></p>

<p>annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.</p> <p>2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.</p> <p>4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008Art. 23 <i>Relativo all'istituzione del ruolino d'equipaggio per l'imbarco di personale iscritto nelle matricole della Gente di mare o della navigazione interna, cioè del personale marittimo;</i></p> <p>Art. 24 <i>Al riguardo dell'annotazione sui Registri dell'attività di locazione e noleggio e della dichiarazione di armatore;</i></p> <p>Artt. 78 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 - All. VI – VII – VIII – IX – X – XI, <i>sulla nuova disciplina del noleggio delle navi, imbarcazioni e natanti; certificato d'idoneità al noleggio, visite tecniche e dotazioni di sicurezza.</i></p>	<p><i>Per la dichiarazione di armatore vedi art. 24 bis del D. L.vo 229/17</i></p> <p><i>Sul ruolino d'equipaggio (vedi anche art. 38 del D. L.vo 229/17, ora modificato)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 3. Definizioni</p> <p>1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:</p> <p>a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;</p> <p>b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;</p> <p>c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;</p> <p>d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);</p>	<p style="color: red;"><i>Sostituito dall'art.3 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="color: red;"><i>Ai soli fini della marcatura CE le unità da diporto sono classificate in maniera diversa: Vedi art. 3 del D. 5/2016 in Parte 3</i></p>

<p>e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;</p> <p>f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;</p> <p>g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;</p> <p>h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art. 16 <i>Tratta le procedure per la cancellazione dal RID in seguito a ad iscrizione in registro di altro Paese comunitario o estero; perdita di possesso; demolizione.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Artt. da 4 a 13 abrogati</p>	<p>Articoli da 4 a 13, abrogati dal D. L.vo 11/1/2016 n.5</p> <p><i>Tali articoli trattavano della marcatura CE delle unità da diporto e dei componenti e si riferivano alla direttiva 94/25/CE-2003/44/CE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2013/53/UE.</i></p> <p><i>Sono indicati gli articoli del D. L.vo 5/2016 che "sostituiscono" quelli abrogati, consultabili nella Parte 3</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4. Ambito di applicazione</p> <p style="text-align: center;">...</p>	
<p style="text-align: center;">----- Art. 2 D. 5/2016</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. Definizioni</p> <p style="text-align: center;">...</p>	
<p style="text-align: center;">----- Art. 3 D. 5/2016</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6. Requisiti essenziali di sicurezza</p> <p style="text-align: center;">...</p>	
<p style="text-align: center;">----- Art. 4 D. 5/2016 – ALLEGATO I</p>	

<p>Art. 7. Immissione in commercio e messa in servizio ...</p>	
<p>Artt. 5-6-7-8-9-10-12- D. 5/2016</p>	
<p>Art. 8. Marchatura CE di conformità ...</p>	
<p>Artt. 13-14-15-16-17 D. 5/2016</p>	
<p>Art. 9. Valutazione della conformità ...</p>	
<p>Artt. 11-18-19-20-21-22-23-24 D. 5/2016</p>	
<p>Art. 10. Organismi di certificazione ...</p>	
<p>Gli articoli riguardanti gli Organismi Notificati (dal 25 al 38 del D. 5/2016) non sono riportati</p>	
<p>Art. 11. Vigilanza e verifica della conformità ...</p>	
<p>Artt. 39-41-42 D. 5/2016</p>	
<p>Art. 12. Clausola di salvaguardia ...</p>	
<p>Art. 40 D. 5/2016</p>	
<p>Art. 13. Disposizioni transitorie ...</p>	
<p>Art. 14. Rinvio</p> <p>1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.</p> <p>1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.</p>	<p><i>Modificato dall'art.4 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art. 3 Tratta dell'iscrizione nei registri; artt. da 61 a 77, sulle norme di sicurezza.</p>	

Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO CAPO I ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO	
Art. 15. Iscrizione	<i>Modificato dall'art.5 del D. L.vo 229/17</i>
<p>1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).</p> <p>2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.</p> <p>3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</p> <p>4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto.</p>	<i>Vedi anche art. 20</i>
Art. 15-bis. Iscrizione di navi da diporto	<i>Inserito dall'art.6 del D. L.vo 229/17</i>
<p>1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),</p>	

presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l'annotazione dell'utilizzo ai fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

*Inserito dall'art.6 del
D. L.vo 229/17*

Art 15-ter.

Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 30

<p>dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.</p> <p>2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale; b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; c) il libro unico di bordo.</p> <p>4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008Art. 3 <i>Tratta dell'iscrizione delle navi nei registri; art.5</i> <i>Iscrizione delle imbarcazioni autocostruite;</i> art. 6 <i>Perdita di possesso; art. 8</i> <i>Pagamento degli stampati; dall'art. 9 all'art. 13</i> <i>sulla pubblicità;</i> art. 14 <i>Iscrizione nei registri delle imbarcazioni; art. 15</i> <i>Trasferimento d'iscrizione; art.16</i> <i>Cancellazione dai registri.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria</p> <p>1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.</p> <p>1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.</p> <p>1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.7 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 7 Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria; art. 8, pagamento degli stampati; dall'art. 9 all'art. 13 sulla pubblicità.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17.</p> <p>Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto</p> <p>1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni alla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.</p> <p>2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.</p> <p>3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.</p> <p>4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.</p> <p>4 bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.8 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>dall'art. 9 all'art. 13, sulla pubblicità.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18.</p> <p>Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero</p> <p>1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.9 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.</p> <p>2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.</p> <p>3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.</p> <p>4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 dall'art. 9 all'art. 13, sulla pubblicità.</p>	<p><i>In Parte 3</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione di imbarcazioni da diporto</p> <p>1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</p> <p>2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o</p>	<p style="color: red;"><i>Modificato dall'art.10 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</p> <p>3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.</p> <p>4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</p> <p>4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo ai fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008dall'art. 10 all'art. 13, sulla pubblicità; art. 14 sulla dichiarazione di potenza dei motori.</p>	<p><i>Per la dichiarazione di potenza del motore vedi art. 28 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto</p> <p>1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:</p> <p>a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;</p> <p>b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;</p> <p>c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;</p> <p>d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.</p> <p>1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.</p> <p>2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.</p> <p>3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.</p>	<p><i>Rubrica modificata dall'art.11 del D. L.vo 229/17</i></p> <p><i>Modificato dall'art.11 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 art. 14 <i>Iscrizione delle imbarcazioni da diporto (dichiarazione di potenza dei motori)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21.</p> <p>Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)</p> <p>1. Abrogato.</p> <p>2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite</p>	<p><i>Modificato dall'art.12 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>nel regolamento di attuazione del presente codice:</p> <p>a. per vendita o trasferimento all'estero;</p> <p>b. per demolizione;</p> <p>c. per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;</p> <p>d. per passaggio ad altro registro;</p> <p>e. per perdita effettiva o presunta.</p> <p>2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.</p> <p>2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.</p> <p>2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art 6 Perdita di possesso; art. 15 Trasferimento d'iscrizione; art. 16 Cancellazione dai registri</p>	
<p>CAPO II</p> <p>ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p style="text-align: center;">Documenti di navigazione e tipi di navigazione</p> <p>1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:</p> <p>a. la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;</p> <p>b. il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.</p> <p>2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:</p> <p>a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</p> <p>b. il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.</p>	<p><i>Modificato dall'art.13 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:</p> <p>a. imbarcazioni senza marcatura CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; <p>b. imbarcazioni con marcatura CE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II. 	
<p>ARTICOLI CORRELATI AL REGOLAMENTO 146/2008 <i>(navi) art. 3 Iscrizione delle navi da diporto; art. 18 Licenza provvisoria per le navi da diporto; dall'art. 61 all'art. 77, sulle norme di sicurezza della navi da diporto (imbarcazioni) art. 17 Rinnovo della licenza di navigazione; art. 50 Certificato di sicurezza; art. 51 Validità del certificato di sicurezza; art. 52 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza; art. 57 Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23. Licenza di navigazione</p> <p>1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.</p> <p>3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art. 14 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.</p> <p>5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica.</p> <p>6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.</p>	
<p>ARTICOLI CORRELATI AL REGOLAMENTO 146/2008 Art 18 Licenza provvisoria delle navi da diporto; art. 19 Sigle d'individuazione</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione</p> <p>1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, e del tipo di navigazione autorizzata.</p> <p>2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.</p> <p style="text-align: center;">ART. 24-bis, Dichiarazione di armatore</p> <p>1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.</p> <p>2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico</p>	<p style="color: red;"><i>Modificato dall'art.15 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="color: red;"><i>Inserito dall'art.16 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.</p> <p>4. La dichiarazione di armatore deve contenere:</p> <p>a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;</p> <p>b) gli elementi di individuazione dell'unità.</p> <p>5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:</p> <p>a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;</p> <p>b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.</p> <p>6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.</p> <p>7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).</p> <p>8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.</p> <p>9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.</p> <p>10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.</p>	
<p>ARTICOLI CORRELATI AL REGOLAMENTO 146/2008</p>	

<p><i>Art 17 Rinnovo della licenza di navigazione; art. 51 Validità del certificato di sicurezza</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 25.</p> <p style="text-align: center;">Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità</p> <p>1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.</p> <p>1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.</p> <p>2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.</p> <p>4. Abrogato.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.17 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ARTICOLI CORRELATI AL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art 19 Sigle d'individuazione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26.</p> <p style="text-align: center;">Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio</p> <p>1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p style="text-align: center;">ART. 26-bis.</p> <p style="text-align: center;">Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare</p> <p>1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.18 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Inserito dall'art.19 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.</p> <p>2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.</p> <p>3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.</p> <p>4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 48 Finalità e campo di applicazione; art. 50 Certificato di sicurezza; art. 51 Validità del certificato di sicurezza; art. 52 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza; art. 53 Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza; art. 54 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza; art. 57 Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza; artt. da 61 a 77</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 27. Natanti da diporto</p> <p>1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.</p> <p>2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.</p> <p>3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. entro sei miglia dalla costa; b. entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza 	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.20 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;</p> <p>c. entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili.</p> <p>4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.</p> <p>5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.</p> <p>6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>6 bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. <p>6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008</p> <p><i>Art. 53 Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza; art. 54 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza; art. 56 Navigazione con battelli di servizio delle unità da diporto; art. 58 Motore ausiliario; art. 60 Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati; (unità appoggio per immersioni subacquee) art. 90 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza e art. 91 Segnalazione; all. V Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni minime da tenera a bordo d'imbarcazioni e di natanti</i></p>	

<p style="text-align: center;">Art. 28. Potenza dei motori</p> <p>1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.</p> <p>2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5 rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.21 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Elenco delle norme armonizzate in Appendice</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art. 14 Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto; art.20 Potenza dei motori.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo, le dotazioni di sicurezza</p> <p>1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.</p> <p>2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.</p> <p>3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.</p> <p>4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. all'assegnazione del nominativo internazionale; b. al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c. alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.22 del D. L.vo 229/17</i></p>

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

11 bis. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.

11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite

<p>per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 22 Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30. Manifestazioni sportive</p> <p>1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.</p> <p>2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.</p> <p>3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.</p> <p>4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.23 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 59 Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31. Navigazione temporanea</p> <p>1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b. presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c. trasferire unità da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero. <p>2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.24 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Si vedano anche i successivi articoli 32, 33 e 54</i></p>

<p>costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.</p> <p>3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.</p> <p>4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.</p> <p>4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1.</p> <p>5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.</p> <p>6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.</p> <p>6-bis: In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato «First Aid» ovvero di quello «Medical care», a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 21 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea; art. 22 Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea</p> <p>1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:</p> <p>a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.25 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice.</p> <p>2. Abrogato.</p> <p>.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 33. Condizioni per la navigazione temporanea Abrogato</p>	<p style="text-align: right;"><i>Abrogato dall'art.26 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO III PERSONE TRASPORTABILI ED EQUIPAGGIO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 34.</p> <p style="text-align: center;">Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto</p> <p>1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.</p> <p>2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.</p> <p>3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:</p> <p>a. per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;</p> <p>b. per le unità non munite di marcatura CE:</p> <p>1. se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;</p> <p>2. se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.</p>	<p style="text-align: right;"><i>L'allegato II richiamato al presente comma 3, lettera a. è sostituito dall'allegato I del D. 5/2016</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art. 60 Persone trasportabili su natanti non omologati e omologati.</p>	<p style="text-align: right;"><i>In Parte 3</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 35.</p> <p style="text-align: center;">Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto</p> <p>1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni</p>	

<p>meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>per unità da diporto impiegate in attività di noleggio, art. 89 Numero minimo dei componenti dell'equipaggio</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 36.</p> <p style="text-align: center;">Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto</p> <p>1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.</p> <p>2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.</p> <p>3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36-bis.</p> <p style="text-align: center;">Titoli professionali del diporto</p> <p>1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe.</p> <p>2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.</p>	<p style="color: red;"><i>La Convenzione STCW '78 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, è stata revisionata in forma completa dall'IMO (International Maritime Organization) nella Conferenza diplomatica di Manila, nel 2010. Le nuove "regole" sono entrate in vigore in Italia il 1° gennaio 2017.</i></p> <p style="color: red;"><i>Inserito dall'art.27 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="color: red;"><i>Il decreto sarà emanato entro 6 mesi dalla data del 13.02.2018</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 23 Ruolino d'equipaggio</i></p>	<p><i>Sul ruolino d'equipaggio (vedi anche art. 38 del D. L.vo 229/17, ora modificato)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 37.</p> <p style="text-align: center;">Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro</p>	

<p>novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 per unità da diporto impiegate in attività di noleggio, art. 89 Numero minimo dei componenti dell'equipaggio</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 38. Ruolino di equipaggio</p> <p>1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzata a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.</p> <p>1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.28 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 Art. 23 Ruolino d'equipaggio</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO IV PATENTI NAUTICHE</p>	<p style="text-align: right;"><i>Rubrica modificato dall'art.29 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 39. Patente nautica</p> <p>1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:</p> <p>a. per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;</p> <p>b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo; o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.</p> <p>2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.29 del D. L.vo 229/17</i></p> <p>La materia risulta "aggiornata" dal Decreto 4 ottobre 2013, n. 366.</p> <p>Per la piena operatività dei nuovi programmi e delle nuove modalità di esame (a quiz), contenuti nel decreto 366, bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di approvazione del database dei quesiti, a tutt'oggi non emanato. Pertanto, fino all'entrata in vigore del decreto 366 gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche continuano a svolgersi secondo i programmi del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 e a quanto disposto dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146.</p> <p>Gli esami presso gli Uffici della Motorizzazione, per la patente entro 12 miglia, si svolgono</p>

<p>diporto.</p> <p>3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b. aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c. aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. <p>4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.</p> <p>5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.</p> <p>6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e Imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto. <p>6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico/fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico/fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a</p>	<p>secondo il sistema delle schede "questionario", a sostituzione della prova orale, così come stabilito dalla Circolare MIT 07/03/2016 – Prot. n. 5799 OGGETTO: Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia.</p>
--	---

persone con disabilità motoria e sensoriale.

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:

- a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente.
- b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
- c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

Art. 39-bis.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

- a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
- b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
- c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per

*Inserito dall'art.30 del
D. L.vo 229/17*

<p>effetto di reiterazioni;</p> <p>d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.</p> <p>3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:</p> <p>a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;</p> <p>b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;</p> <p>c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.</p> <p>5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.</p>	
<p>CAPO V</p> <p>RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DELLE</p> <p>UNITÀ DA DIPORTO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40.</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità civile</p> <p>1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è</p>	

responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.	
<p style="text-align: center;">Art. 41.</p> <p style="text-align: center;">Assicurazione obbligatoria</p> <p>1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.</p> <p>2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.</p> <p>3. L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.</p> <p>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.</p>	<p><i>Modificato dall'art. 31 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Nota all'Art. 58 Motore ausiliario</i></p>	
<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO</p>	
<p>CAPO I</p> <p>LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42.</p> <p style="text-align: center;">Locazione e forma del contratto</p> <p>1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.</p> <p>2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.</p> <p>3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.</p> <p>4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 <i>Art. 24 Uso commerciale delle unità da diporto</i></p>	

<p style="text-align: center;">Art. 43. Scadenza del contratto</p> <p>1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.</p> <p>2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 44. Prescrizione</p> <p>1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 45. Obblighi del locatore</p> <p>1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 46. Obblighi del conduttore</p> <p>1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.</p>	
<p>CAPO II NOLEGGIO</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47. Noleggio di unità da diporto</p> <p>1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche</p>	

<p>l'equipaggio.</p> <p>2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.</p>	
<p>ALCUNE CORRELAZIONI COL REGOLAMENTO 146/2008 TITOLO III, Capo II "Norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio" Art. da 78 a 89 – All. VIII - IX</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48. Obblighi del noleggiante</p> <p>1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49. Obblighi del noleggiatore</p> <p>1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49 bis Noleggio occasionale</p> <p>1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.</p> <p>2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.32 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;"><i>La nuova disposizione sul noleggio occasionale era stata introdotta nel Codice della Nautica dall'art. 59 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; aggiornata dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha convertito il D.L. 21 giugno 2013, n. 69</i></p>

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni **(1)**, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

(1) aggiunto dall'art. 23, comma 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, successivamente modificato in sede di conversione, con l'aumento del termine da 40 a 42 giorni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo e rubrica inseriti dall'art.33 del D. L.vo 229/17

CAPO II - bis
FIGURE PROFESSIONALI PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 49-ter
Mediatore del diporto*

1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater
Attività del mediatore del diporto

1. L'attività di cui all'articolo 49 ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unica del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerta con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta informa di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,

*Artt. da 49ter a 49duodecies
inseriti dall'art.33 del
D. L.vo 229/17*

** La figura del mediatore delle
unità da diporto era stata
prevista dal decreto 171/2005.
Successivamente gli artt. 50 e 51
sono stati soppressi dall'articolo
80-ter del decreto legislativo 6
agosto 2012, n. 147 (che ha
modificato il D. L.vo 26/3/2010,
n. 59)*

n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:

- a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo

<p>comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;</p> <p>c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;</p> <p>d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.</p> <p>7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.</p> <p>8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:</p> <p>a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4*, lettera f);</p> <p>b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;</p> <p>c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;</p> <p>d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);</p> <p>e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;</p> <p>f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.</p> <p>9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.</p> <p>10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.</p> <p>11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;</p> <p>b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;</p> <p>c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;</p> <p>d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,</p>	<p>*si tratta di un errore: il comma è presumibilmente il 3</p>
---	---

l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. *Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49 quinquies
Istruttore di vela

1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.

2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.

3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.

5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5

REA: è il Repertorio
Economico
Amministrativo, tenuto
dalle Camere di
Commercio

** Il decreto sarà emanato entro
6 mesi dalla data del 13.02.2018*

affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.

7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies

Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea;
- b) età minima di 18 anni;
- c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere sfati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 159;
- e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
- f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche European Qualification Framework dell'Unione europea;
- g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.

3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'Idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana

vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma.

4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento Marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:

a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 10, lettera b);

e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.

7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.

9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

10. *Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.

** Il decreto sarà emanato entro 6 mesi dalla data del 13.02.2018*

CAPO II-ter
SCUOLE NAUTICHE E CENTRI DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA

Art. 49-septies
Scuole nautiche

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.

2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.

3. I compiti delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.

6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni,

*Capo e rubrica inseriti
dall'art.33 del
D. L.vo 229/17*

fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5-ter le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

10. Le Province o le Città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.

11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
- b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
- c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle Province o dalle Città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.

12. L'attività della scuola nautica è inibita quando:

- a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
- b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
- c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle Province o dalle Città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49 octies

Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in

<p>conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.</p> <p>2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.</p> <p>4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) non si svolge regolarmente; b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli Istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7; c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione. <p>5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria; b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3; c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio; d) l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o ai di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo. <p>6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.</p> <p>7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.</p>	
--	--

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.

9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49 septies comma 16.

CAPO II-quarter
STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 49-nonies

Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individualo dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubbliche dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre,
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

*Capo e rubrica inseriti
dall'art.33 del
D. L.vo 229/17*

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

5. La persona diversamente abile che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce un'unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte: Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49 decies

Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
- b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
- c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltrare all'Istituto idrografico della Marina militare.

ART. 49-undecies

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di

imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art 49 duodecies

Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

- a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
- b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
- c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
- d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di cui ai commi 4 e 5 all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti

dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.	
CAPO III MEDIATORE PER LE UNITÀ DA DIPORTO <i>(soppresso)</i>	
Art. 50. Ruoli dei mediatori per le unità da diporto <i>(soppresso)</i>	
Art. 51. Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore <i>(soppresso)</i>	<i>Capo III e artt. 50 e 51 soppressi dall'articolo 80-ter del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (che ha modificato il D. L.vo 26/3/2010, n. 59)</i>
TITOLO IV EDUCAZIONE MARINARESCA	<i>Capo e rubrica inseriti dall'art.36 del D. L.vo 229/17</i>
Art. 52 Giornata del mare e cultura marina 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare. 4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive. 5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione	<i>Inserito dall'art.36 del D. L.vo 229/17</i>

<p>nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.</p> <p>6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle Regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.</p> <p>7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.</p> <p>8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>TITOLO V NORME SANZIONATORIE ILLECITI AMMINISTRATIVI</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto</p> <p>1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.</p> <p>2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.</p> <p>3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.37 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Già modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14.</i></p>

protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene fa condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:

- a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
- b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
- c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due

anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.

Art. 53 bis

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;

c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima

*Inserito dall'art.38 del
D. L.vo 229/17*

delle ore 7.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della Salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualificativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Il decreto sarà emanato entro 6 mesi dalla data del 13.02.2018

10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico/fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art. 53-ter

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
- b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono

*Inserito dall'art.39 del
D. L.vo 229/17*

aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.

Art 53-quater

Condizione di unità da diporto in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori,

*Inserito dall'art.40 del
D. L.vo 229/17*

secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori

la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 6, 7 e 8 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c), Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

Art 53-quinquies

Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;

*Inserito dall'art.41 del
D. L.vo 229/17*

<p>d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3; f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.</p> <p>2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.</p> <p>3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.</p> <p>4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 54.</p> <p style="text-align: center;">Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea</p> <p>1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Sostituito dall'art. 42 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 55.</p> <p style="text-align: center;">Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto</p> <p>1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.</p> <p>2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo .2, comma 4.</p> <p>3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Sostituito dall'art. 43 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 55-bis Sanzioni per danno ambientali</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Inserito dall'art. 44 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 56. Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto</p> <p style="text-align: center; color: red;">abrogato</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center; color: blue;">Art. 43 D. 5/2016</p>	<p style="text-align: right;"><i>Articolo 56 abrogato dal D. L.vo 11/1/2016 n.5</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57. Rapporto delle violazioni</p> <p>1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.</p> <p>2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Intervento di errata corrige al comma 1</i></p> <p style="text-align: right; color: red;"><i>Il comma 2 dell'art. 57 è stato modificato dall'art. 44 del D. L.vo 11/1/2016 n.5</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57-bis Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico</p> <p>1. Le Regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.</p> <p>2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo</p>	<p style="text-align: right;"><i>Introdotta dall'art. 24 della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009</i></p> <p style="text-align: right; color: red;"><i>Modificato dall'art. 45 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.</p> <p>2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57-ter</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta</p> <p>1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.</p> <p>4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Inserito dall'art. 46 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p>TITOLO VI</p> <p>DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58.</p> <p style="text-align: center;">Durata dei procedimenti</p> <p>1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.</p> <p>1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotta a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art. 47 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 Watt, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 59.</p> <p>Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.</p> <p>1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.</p> <p>2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Sostituito dall'art. 48 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 60.</p> <p style="text-align: center;">Denuncia di evento straordinario</p> <p>1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art. 49 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 61.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali</p> <p>1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 62.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne</p> <p>1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.</p> <p>2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10*, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.</p> <p>3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10* ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.</p>	<p><i>* Si tratta di un errore: gli Organismi tecnici notificati sono ora quelli di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5; gli autorizzati, rispondono al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 63.</p> <p style="text-align: center;">Tariffe per prestazioni e servizi</p> <p>1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le</p>	<p><i>Modificato dall'art. 50 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p>disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.</p> <p>1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze.</p> <p>2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.</p> <p>3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).</p> <p>4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 64.</p> <p>Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche</p> <p>1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.</p>	

<p>2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 65. Regolamento di attuazione</p> <p>1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:</p> <p>a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;</p> <p>b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);</p> <p>c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;</p> <p>d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);</p> <p>e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;</p> <p>f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;</p> <p>g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;</p> <p>h) abrogato;</p> <p>i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;</p> <p>l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;</p> <p>m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art. 51 del D. L.vo 229/17</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 66. Disposizioni abrogative</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;</p> <p>b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;</p> <p>c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;</p> <p>d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;</p> <p>e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;</p> <p>f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;</p> <p>g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;</p> <p>h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;</p> <p>i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;</p> <p>l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.</p> <p>3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 67. Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

<p style="text-align: center;">ALLEGATI</p> <p style="text-align: center;">Allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV (abrogati dal D. L.vo 11/1/2016 n.5)</p> <p style="text-align: center;">Allegati II, VIII (sostituiti con gli allegati I e XIV del D. L.vo 11/1/2016 n.5)</p> <p style="text-align: center;">Allegato XVI (in vigore)</p>	<p style="text-align: right; color: red;">Allegati abrogati dal D. L.vo 11/1/2016 n.5</p> <p style="text-align: right; color: red;">Allegati sostituiti dal D. L.vo 11/1/2016 n.5</p> <p style="text-align: right; color: red;">Per comodità di lettura si riportano tutti gli allegati in vigore nella Parte 2</p>
Dispositivi di legge collegati al Codice della nautica modificati dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229	
<p>Art. 54. Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2 -bis, è inserito il seguente: «2 -ter . Il piano regolatore di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2 -bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto».</p>	
<p>Art. 55. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole: «varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a secco,».</p>	
<p>Art. 56. Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente e immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;»; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «navi» sono inserite le seguenti: «e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali».</p>	
<p>Art. 57. Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate» sono soppresse.</p>	

PARTE 2

La marcatura CE delle unità da diporto e dei componenti

DECRETO LEGISLATIVO 11 GENNAIO 2016, N. 5

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Requisiti essenziali
Art. 5	Libera circolazione
Art. 6	Obblighi dei fabbricanti
Art. 7	Rappresentanti autorizzati
Art. 8	Obblighi degli importatori
Art. 9	Obblighi dei distributori
Art. 10	Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
Art. 11	Obblighi degli importatori privati
Art. 12	Identificazione degli operatori economici
Art. 13	Presunzione di conformità
Art. 14	Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV
Art. 15	Principi generali della marcatura CE
Art. 16	Prodotti soggetti alla marcatura CE
Art. 17	Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
Art. 18	Procedure della valutazione della conformità applicabili
Art. 19	Progettazione e costruzione
	Art. 19-bis Compartimento dei motori alimentati con combustibili alternativi
Art. 20	Emissioni di gas di scarico
Art. 21	Emissioni acustiche
Art. 22	Valutazione post costruzione
Art. 23	Requisiti supplementari
Art. 24	Documentazione tecnica
Art. 39	Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
Art. 40	Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
Art. 41	Non conformità formale
Art. 42	Informazione
Art. 43	Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
Art. 44	Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni
Art. 45	Clausola di invarianza finanziaria
Art. 46	Disposizioni abrogative
Art. 47	Disposizioni transitorie
Art. 48	Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato I	requisiti essenziali
Allegato II	componenti delle unità da diporto

Allegato II	controllo interno della produzione (modulo A)
Allegato IV	controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto (modulo A1)
Allegato V	esame UE per tipo (modulo B)
Allegato VI	conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Allegato VII	conformità basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D)
Allegato VIII	conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E)
Allegato IX	conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F)
Allegato X	garanzia basata sulla verifica dell'unità (modulo G)
Allegato XI	conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H)
Allegato XII	conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (modulo APC)
Allegato XIII	valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche
Allegato XIV	dichiarazione di conformità UE
Allegato XV	dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unità da diporto parzialmente completate
Allegato XVI	documentazione tecnica
Allegato XVII	conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto il controllo ufficiale

Del decreto 5/2016, si riportano solo gli articoli che sono d'interesse per i diportisti, cantieri e operatori commerciali del settore della nautica.

<p style="text-align: center;">Art. 1. Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2. Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:</p> <p>a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;</p> <p>b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;</p> <p>c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;</p> <p>d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';</p> <p>e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;</p> <p>f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;</p> <p>g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:</p> <p>a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:</p> <p>1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;</p> <p>2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;</p> <p>3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;</p> <p>4) tavole da surf;</p> <p>5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;</p> <p>6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;</p> <p>7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;</p> <p>8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Per «unità parzialmente completata» s'intende un'unità costituita da uno scafo o da uno scafo e uno o più componenti (diversi da quelli di cui all'allegato II).</i></p> <p><i>Per «unità parzialmente completate» si intendono anche i «kit per la fabbricazione di imbarcazioni» composti di pannelli e parti per la fabbricazione dell'imbarcazione e dello scafo.</i></p> <p><i>Le unità da diporto parzialmente completate devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità di cui all'Allegato XV</i></p> <p><i>Non sono soggette all'applicazione della Direttiva 53 le unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998.</i></p> <p><i>V. art. 19 Decreto 171/2005</i></p> <p><i>Canoe, kayak, gondole e pedalò sono considerati unità la cui propulsione è assicurata dalla forza muscolare, esclusa quella espressa tramite i remi.</i></p> <p><i>Per remare si intende l'uso di più di un remo.</i></p> <p><i>Il termine «unità costruite per uso personale» si riferisce a una persona che costruisce personalmente la propria imbarcazione e non la fa costruire da altri. Ciò non impedisce all'autocostruttore di subappaltare alcuni aspetti dell'allestimento ad esperti, come ad esempio a elettrotecnici o tecnici elettronici.</i></p> <p><i>Vedi anche art. 3</i></p> <p><i>Non sono escluse dal campo di applicazione della direttiva le unità da diporto adibite al noleggio che non trasportano più di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.</i></p>

<p>quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;</p> <p>9) sommergibili;</p> <p>10) veicoli a cuscino d'aria;</p> <p>11) aliscafi;</p> <p>12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;</p> <p>13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;</p> <p>b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:</p> <p>1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:</p> <p>1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;</p> <p>1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;</p> <p>1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;</p> <p>1.4) sommergibili;</p> <p>1.5) veicoli a cuscino d'aria;</p> <p>1.6) aliscafi;</p> <p>1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;</p> <p>2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);</p> <p>3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;</p> <p>c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:</p> <p>1) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);</p> <p>2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto.</p> <p>3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.</p>	<p>Le unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'Unione prima del 16 giugno 1998, non sono soggette alla direttiva 53 e non devono essere marcate CE. Questa situazione deve essere comprovata.</p>
---	---

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
- b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
- c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
- d) moto d'acqua: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- e) unità da diporto costruita per uso personale:
un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
- f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
- g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
- h) trasformazione rilevante dell'unità da diporto:
una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;
- i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell'unità da diporto;
- l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
- m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
- n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;

Questa classificazione delle unità da diporto è valida solo per le norme sulla marcatura CE

Per la classificazione delle unità da diporto, ai fini "dell'applicazione del Codice della Nautica, vedi art. 3 del D. 171/2005

La lunghezza dello scafo L_H è misurata secondo la norma armonizzata EN 8666

<p>p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;</p> <p>q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;</p> <p>r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;</p> <p>s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;</p> <p>t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;</p> <p>u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;</p> <p>v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;</p> <p>z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n.1025/2012;</p> <p>aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;</p> <p>bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;</p> <p>cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;</p> <p>dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;</p> <p>ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;</p> <p>ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;</p> <p>gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse</p>	<p><i>Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto autonomamente, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato con il proprio nome o marchio, presentandosi così come il fabbricante. In caso di subappalto, il fabbricante deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità. Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento esimersi dalle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole a un rappresentante autorizzato, un distributore, un utilizzatore o un subappaltatore.</i></p>
---	--

<p>pubblico;</p> <p><i>hh)</i> marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;</p> <p><i>ii)</i> normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. Requisiti essenziali</p> <p>1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. Libera circolazione</p> <p>1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiarino, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.</p> <p>3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.</p> <p>4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:</p> <p>a) motori, anche se non installati in unità da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura</p>	<p>Per immissione in commercio (o sul mercato) s'intende la prima messa a disposizione nella UE, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto disciplinato dalla direttiva.</p> <p>La messa a disposizione designa il trasferimento del prodotto che coincide con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il trasferimento di proprietà, — oppure la consegna materiale del prodotto da parte del: <ul style="list-style-type: none"> • costruttore, • del mandatario autorizzato del costruttore nella UE a uno dei seguenti soggetti: <p>i) l'importatore stabilito nella UE oppure</p> <p>ii) il responsabile della distribuzione del prodotto nella UE oppure</p> <p>iii) l'utente finale.</p> <p>Il trasferimento del prodotto si considera avvenuto a seguito della sua consegna materiale o del trasferimento di proprietà. Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito e può fondarsi su qualsiasi strumento giuridico (ad es. vendita, comodato, noleggio, locazione o donazione). Il prodotto deve essere conforme alla direttiva al momento del</p>

<p>CE di cui all'articolo 15;</p> <p>b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore.</p> <p>La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.</p> <p>6. In occasione di fi ere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finché non siano stati resi conformi.</p>	<p>trasferimento.</p> <p>Per messaggio in servizio s'intende il primo utilizzo sul territorio della UE, da parte dell'utilizzatore finale, di un prodotto disciplinato dalla direttiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;">Obblighi dei fabbricanti</p> <p>1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile</p>	

<p>conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.</p> <p>3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.</p> <p>4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.</p> <p>Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.</p> <p>5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.</p> <p>6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.</p> <p>7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.</p> <p>8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.</p> <p>9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la</p>	<p><i>Per la dichiarazione di conformità UE vedi Allegato XIV e Appendice 4</i></p>
--	---

<p>conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7. Rappresentanti autorizzati</p> <p>1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.</p> <p>2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.</p> <p>3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:</p> <p>a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;</p> <p>b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;</p> <p>c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.</p>	<p><i>La direttiva 53 non impone che il fabbricante sia stabilito nell'Unione europea. Quindi, il fabbricante che non risiede nella UE non ha l'obbligo di nominare un suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. Obblighi degli importatori</p> <p>1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.</p> <p>2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.</p> <p>3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia</p>	

<p>possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.</p> <p>4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.</p> <p>5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.</p> <p>7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.</p> <p>8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.</p> <p>9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>Obblighi dei distributori</i></p> <p>1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui</p>	

<p>all'articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.</p> <p>3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p> <p>4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.</p> <p>5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori</i></p> <p>1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 11. Obblighi degli importatori privati</p> <p>1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.</p> <p>2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.</p> <p>3. L'importatore privato provvede affinché il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.</p>	<p><i>L'importatore privato applica, ai fini della marcatura CE, la procedura di valutazione post costruzione.</i> Vedi art. 22</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. Identificazione degli operatori economici</p> <p>1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:</p> <p>a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.</p> <p>2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.</p> <p>3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.</p> <p>4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13. Presunzione di conformità</p> <p>1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale</i> dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.</p>	<p><i>Le norme armonizzate conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti essenziali che intendono coprire, purché i loro riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati come comunicazioni della Commissione nella serie C della GUUE</i></p> <p><i>Il ricorso alle norme armonizzate citate nella GUUE e che conferiscono una presunzione di conformità è volontario. Il fabbricante può decidere se far riferimento o no alle norme armonizzate; se decide di non seguire una norma armonizzata, è comunque tenuto a dimostrare che i suoi prodotti sono conformi ai</i></p>

	<p><i>requisiti essenziali.</i></p> <p><i>Per l'elenco delle norme armonizzate vedi Appendice 2</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 14. Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV</p> <p>1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o di quelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere <i>b)</i> o <i>c)</i>.</p> <p>2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.</p> <p>3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 5, comma 4, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, si assume la responsabilità della conformità del prodotto.</p> <p>4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:</p> <p><i>a)</i> unità da diporto; <i>b)</i> componenti immessi sul mercato separatamente; <i>c)</i> motori di propulsione.</p> <p>5. La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato XV per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Vedi Allegato XIV</i></p> <p><i>Un serbatoio fisso per il combustibile, che è un "componente", se viene realizzato dal costruttore della barca su cui poi è montato, non deve essere marcato CE, sebbene debba rispondere a tutti i requisiti applicabili dalla Direttiva.</i></p> <p><i>Se il serbatoio viene venduto separatamente dalla barca, cioè viene venduto al "dettaglio", deve essere marcato CE.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 15. Principi generali della marcatura CE</p> <p>1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali:</p> <p><i>a)</i> la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonché dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;</p> <p><i>b)</i> la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti;</p> <p><i>c)</i> apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla</p>	

<p>lettera a) accettano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;</p> <p>d) la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;</p> <p>e) è vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16. <i>Prodotti soggetti alla marcatura CE</i></p> <p>1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:</p> <p>a) unità da diporto;</p> <p>b) componenti;</p> <p>c) motori di propulsione.</p> <p>2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.</p>	<p>COMPONENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO</p> <p>1) Protezione antincendio per motori entro-bordo ed entro-bordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;</p> <p>2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;</p> <p>3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;</p> <p>4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;</p> <p>5) Boccaporti e oblò prefabbricati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17. <i>Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE</i></p> <p>1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.</p> <p>2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.</p> <p>3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 18.</p> <p style="text-align: center;"><i>Procedure della valutazione della conformità applicabili</i></p> <p>1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p>2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.</p> <p>3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.</p> <p>4. Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.</p>	<p><i>La marcatura CE di post-costruzione può essere eseguita solo da: un importatore privato; dal soggetto che effettua una modifica o conversione rilevante; dall'autocostruttore se immette nel mercato dell'Unione l'unità entro 5 anni.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p style="text-align: center;"><i>Progettazione e costruzione</i></p> <p>1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:</p> <p>a) per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:</p> <p>1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:</p> <p>1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);</p> <p>1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;</p> <p>1.3) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);</p> <p>1.4) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);</p> <p>2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:</p> <p>2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,</p> <p>2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);</p> <p>2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);</p> <p>b) per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:</p> <p>1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:</p>	<p><i>Per i moduli di valutazione vedi Appendice 1</i></p> <p><i>La marcatura CE deve essere corredata del numero di identificazione dell'organismo notificato se quest'ultimo interviene durante il processo di fabbricazione (moduli D, E, F, G e H).</i></p>

1.1) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

1.2) se le norme armonizzate relative all' allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

c) per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:

1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

1.1) modulo A (controllo interno della produzione);

1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

1.4) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

1.5) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) modulo A (controllo interno della produzione);

b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

d) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

e) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

b) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

c) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

Art. 19 bis.**Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi**

1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.

4. *Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

- a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
- b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto,
- c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;
- d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;
- e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;
- f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
- g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione dette unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;
- h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
- i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente

**entro 6 mesi dalla data del
13.02.2018*

<p>di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20. <i>Emissioni di gas di scarico</i></p> <p>1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:</p> <p>a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità); 3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale). <p>b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità). <p>2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.</p>	<p style="color: red;">* Punto 1) modificato dall'art. 58 del decreto 229/2018</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Emissioni acustiche</i></p> <p>1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entroborde o entroborde con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entroborde o entroborde con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:</p> <p>a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità); 3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale); <p>b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);</p> <p>c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modulo A (controllo interno della produzione); 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità); 3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale). 	

<p>2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entro bordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:</p> <p>a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:</p> <p>1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);</p> <p>2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);</p> <p>3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);</p> <p>b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).</p> <p>3. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22. Valutazione post costruzione</p> <p>1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23. Requisiti supplementari</p> <p>1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5, del presente decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 24. Documentazione tecnica</p> <p>1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.</p> <p>2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.</p>	

...	
Sono omessi gli articoli da 25 a 38, che trattano specificità riguardanti gli Organismi Notificati	
...	
<p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p style="text-align: center;"><i>Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti</i></p> <p>1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.</p> <p>2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.</p> <p>3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.</p> <p>4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:</p> <p>a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;</p> <p>b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;</p> <p>c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove;</p> <p>d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.</p> <p>5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.</p> <p>6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.</p> <p>7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare</p>	

l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.

8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto.

9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.

10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.

11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

<p>12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:</p> <p><i>a)</i> alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o <i>b)</i> a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.</p> <p>13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.</p> <p>14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.</p> <p>15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40.</p> <p style="text-align: center;"><i>Procedura di salvaguardia dell'Unione europea</i></p> <p>1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.</p> <p>2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l'autorità che l'ha adottata provvede a ritirarla.</p> <p>3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera <i>b)</i>, del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 41. <i>Non conformità formale</i></p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorità di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la marcatura CE è stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;</p> <p>b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non è stata apposta;</p> <p>c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non è stata redatta;</p> <p>d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;</p> <p>e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;</p> <p>f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;</p> <p>g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non è rispettata.</p> <p>2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42. <i>Informazione</i></p> <p>1. Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorità di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto.</p>	

Art. 43.***Inosservanza di norme in materia di costruzione
e progettazione di unità da diporto***

*operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato,
l'importatore e il distributore.*

1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, è soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

<p style="text-align: center;">Art. 44. Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni</p> <p>1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:</p> <p>2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.</p>	<p>L'articolo 57 del decreto 171/2008 è riportato in questa pubblicazione già modificato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 45. Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 46. Disposizioni abrogative</p> <p>1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.</p> <p>2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.</p> <p>3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.</p> <p>4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.</p> <p>5. Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47. Disposizioni transitorie</p> <p>1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas</p>	

<p>di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 48. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>2. Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 2016 MATTARELLA RENZI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> DELRIO, <i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> GUIDI, <i>Ministro dello sviluppo economico</i> GENTILONI SILVERI, <i>Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> ORLANDO, <i>Ministro della giustizia</i> PADOAN, <i>Ministro dell'economia e delle finanze</i> GALLETTI, <i>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i></p>	

Allegati al D. L.VO 5/2016 e residuali del D.L.VO 171/2005	
---	--

TABELLA DI SINTESI DEGLI ALLEGATI

Restano in vita alcuni allegati del Codice della nautica (decreto 171/2005) riguardanti la marcatura CE in generale, anche in seguito alle modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo 5/2016, che ha recepito la nuova direttiva 2013/53/UE.

La tabella di seguito riportata offre un quadro generale della situazione.

Per effetto delle modifiche intervenute, risultano conviventi "allegati" che riportano la medesima numerazione, pur trattando argomenti diversi.

Due allegati n. II;

due allegati n. VIII;

due allegati n. XVI.

ALLEGATO	DECRETO 171/2005	ALLEGATO	DECRETO 5/2016
I	abrogato	I	in vigore
II	in vigore: sostituito dall'allegato I del decreto 5/2016	II	in vigore
III	abrogato	III	in vigore
IV	abrogato	IV	in vigore
V	abrogato	V	in vigore
VI	abrogato	VI	in vigore
VII	abrogato	VII	in vigore
VIII	in vigore: sostituito dall'allegato XIV del decreto 5/2016	VIII	in vigore
IX	abrogato	IX	in vigore
X	abrogato	X	in vigore
XI	abrogato	XI	in vigore
XII	abrogato	XII	in vigore
XIII	abrogato	XIII	in vigore
XIV	abrogato	XIV	in vigore
XV	abrogato	XV	in vigore
XVI	in vigore; tabella aggiornata con D.M. 10/7/17	XVI	in vigore
		XVII	in vigore

ALLEGATI

Allegato I - requisiti essenziali

Allegato II - componenti delle unità da diporto

Allegato III - controllo interno della produzione (modulo A)

Allegato IV - controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto (modulo A1)

Allegato V - esame UE per tipo (modulo B)

Allegato VI - conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Allegato VII - conformità basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D)

Allegato VIII - conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E)

Allegato IX - conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F)

Allegato X - garanzia basata sulla verifica dell'unità (modulo G)

Allegato XI - conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H)

Allegato XII - conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione (modulo APC)

Allegato XIII - valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche

Allegato XIV - dichiarazione di conformità UE

Allegato XV - dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unità da diporto parzialmente completate

Allegato XVI - documentazione tecnica

Allegato XVII - conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto il controllo ufficiale

Allegato I**(articoli 2, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 24 e 47)****L'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è
sostituito dal seguente:****"Allegato II****REQUISITI ESSENZIALI**

A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1

1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ.

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza d'onda significativa (H1/3, metri)
A	superiore a 8	superiore a 4
B	fino a 8 compreso	fino a 4 compreso
C	fino a 6 compreso	fino a 2 compreso
D	fino a 4 compreso	fino a 0,3 compreso

Note esplicative:

A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.

C. Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.

D. Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

Allegato al decreto
171/2005

<p>2. REQUISITI GENERALI</p> <p>2.1. Identificazione dell'unità da diporto Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) codice del paese del fabbricante; 2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata; 3) numero di serie unico; 4) mese e anno di produzione; 5) anno del modello. <p>I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.</p> <p>2.2. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante; b) la marcatura CE di cui all'articolo 17; c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto conformemente alla sezione 1; d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni; e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata. <p>Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.</p> <p>2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo. Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.</p> <p>2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio. In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.</p> <p>2.5. Manuale del proprietario Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.</p> <p>3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI</p> <p>3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.</p> <p>3.2. Stabilità e bordo libero L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.</p> <p>3.3. Galleggiabilità L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.</p>	
--	--

3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5. Allagamento

Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

Se del caso, particolare attenzione è riservata:

- a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere auto svuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- b) agli impianti di ventilazione;
- c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).

3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto è progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

3.8. Evacuazione

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.

Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.

5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE

5.1. Motori e compartimenti motore

5.1.1. Motore entro bordo

Tutti i motori entro bordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

<p>I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.</p> <p>5.1.2. Ventilazione Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.</p> <p>5.1.3. Parti esposte Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.</p> <p>5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui: a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica; b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.</p> <p>5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.</p> <p>5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere.</p> <p>5.2. Sistema di alimentazione del carburante</p> <p>5.2.1. In generale I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.</p> <p>5.2.2. Serbatoi di carburante I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati. I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono: a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione; b) isolati dai locali di alloggio. I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.</p> <p>5.3. Sistema elettrico Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico. I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inadatti al funzionamento previsto. È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.</p> <p>5.4. Sistema di governo</p> <p>5.4.1. In generale I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.</p> <p>5.4.2. Dispositivi di emergenza Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocità ridotta.</p> <p>5.5. Impianto del gas Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle</p>	
---	--

sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas.

Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

5.6. Protezione antincendio

5.6.1. In generale

Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

5.6.2. Attrezzatura antincendio

Le unità da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio.

Le unità da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.

5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.

I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.

Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE

1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato è il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
- b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
- c) il numero di serie unico del motore;
- d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.

1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo *45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:

Tabella 1

Tipo	Ossido di carbonio CO=A+B/B/PNn			Idrocarburi HC=A+B/PNn			Ossidi di Azoto NOx	Parti- colato PT
	A	B	n	A	B	n		
Accensione comandata a 2 tempi	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Non appli- cabile
Accensione comandata a 4 tempi	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Non appli- cabile
Accensione spontanea	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, P_N è la potenza nominale del motore in kW.

2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)

Cilindrata SV (l/cil)	Potenza nominale del motore PN (kW)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx (g/kWh)	Particolato PT (g/kWh)
SV < 0,9	PN < 37	I valori di cui alla tabella 1	
	37 ≤ PN < 75 (+)	0,30	4,7
	75 ≤ PN < 3 700	0,15	5,8
0,9 ≤ SV < 1,2	PN < 3 700	0,14	5,8
1,2 ≤ SV < 2,5		0,12	5,8
2,5 ≤ SV < 3,5		0,12	5,8
3,5 ≤ SV < 7,0		0,11	5,8

(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NO_x di 5,8 g/kWh.

* Il richiamo all'art 45 è errato (il riferimento dovrebbe essere all'art. 47)

(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)

Tipo di motore	Potenza nominale del motore PN	Ossido di carbonio CO (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx
Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa	PN ≤ 373	75	5
	373 < PN ≤ 485	350	16
	PN > 485	350	22
Motori fuoribordo e PWC	PN ≤ 4,3	500 - (5,0 x PN)	30
	4,3 < PN ≤ 40	500 - (5,0 x PN)	15,7 + (50/ PN 0,9)
	PN > 40	300	15,7 + (50/PN 0,9)

2.3. Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita'	Velocita' nominale	Velocita' intermedia	Velocita' intermedia	Velocita' minima	Velocita' minima
Coppia, %	100	75	75	50	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,11	0,19	0,32	0,3
Velocita'	Velocita' nominale	Velocita' intermedia	Velocita' intermedia	Velocita' minima	Velocita' minima
Ciclo E3, numero di modalita'	1	2	3	4	
Velocita', %	100	91	80	63	

Potenza, %	100	75	50	25	
Fattore di ponderazione	0,2	0,5	0,15	0,15	
Ciclo E4, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita', %	100	80	60	40	Inattivo
Coppia, %	100	71,6	46,5	25,3	0
Fattore di ponderazione	0,06	0,14	0,15	0,25	0,40
Ciclo E5, numero di modalita'	1	2	3	4	5
Velocita', %	100	91	80	63	Inattivo
Potenza, %	100	75	50	25	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,13	0,17	0,32	0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.

2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite. Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (esprese in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5. Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:

Benzina				
Proprieta'	RF-02-99		RF-02-03	
	Senza piombo		Senza piombo	
	min	max	min	max
Numero di ottano ricerca	95	-	95	-
Numero di ottano motore	85	-	85	-
Densita' a 15 °C (kg/m3)	748	762	740	754

Punto di ebollizione iniziale (°C)	24	40	24	40
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	-	100	-	10
Contenuto di piombo (mg/l)	-	5	-	5
Tensione di vapore Reid (kPa)	56	60	-	-
Tensione di vapore (DVPE) (kPa)	-	-	56	60

Diesel				
Proprieta'	RF-06-99		RF-06-03	
	min	max	min	max
Numero di cetano	52	54	52	54
Densita' a 15 °C (kg/m3)	833	837	833	837
Punto di ebollizione finale (°C)	-	370	- 3	70
Punto di infiammabilita' (°C)	55	-	55	-
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	Da	300 50)	-	10
Frazione di massa delle ceneri (%)	Da	0,01	-	0,01

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3. DURATA

Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute da fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:

1) per la categoria di motori $P_N \leq 373$ kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

- 2) per i motori nella categoria $373 < P_N \leq 485$ kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
- 3) per i motori nella categoria $P_N > 485$ kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
- c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
- d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.

4. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

Il manuale del proprietario:

- a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
- b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = L_{pASmax} in dB
$P_N \leq 10$	67
$10 < P_N \leq 40$	72
$P_N > 40$	75

in cui P_N = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L_{pASmax} = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è $\leq 1,1$ e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3. Il «numero di Froude» F_n è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g , di $9,8 \text{ m/s}^2$.

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{g \cdot lwl}}$$

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore P_N (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).

<p style="text-align: center;">Rapporto potenza/dislocamento = $\frac{Pn}{D}$</p> <p>2. MANUALE DEL PROPRIETARIO Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.</p> <p>3. DURATA Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1."</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato II (articoli 2 e 17)</p> <p style="text-align: center;">COMPONENTI DELLE UNITA' DA DIPORTO</p> <p>1) *Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entro bordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; 2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; 3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; 5) Boccaporti e oblò prefabbricati.</p>	<p>* Punto 1) modificato dall'art. 58 del decreto 229/2018</p>
<p style="text-align: center;">Allegato III (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">Modulo A</p> <p style="text-align: center;">Controllo interno della produzione</p> <p>1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, 	

<p>- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,</p> <p>- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e</p> <p>- verbali delle prove.</p> <p>3. Fabbricazione</p> <p>Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.</p> <p>4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto.</p> <p>4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.</p> <p>Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>5. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato IV (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">Modulo A1</p> <p style="text-align: center;">Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto</p> <p>1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Documentazione tecnica</p> <p>Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprenderà un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.</p> <p>La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove. 	

<p>3. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.</p> <p>4. Controlli sul prodotto</p> <p>4.1 Progettazione e costruzione Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome: a) prova di stabilità conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal produttore.</p> <p>4.2 Emissioni acustiche Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Qualora siano testati più motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.)</p> <p>5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.</p> <p>5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato V (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">Modulo B</p> <p style="text-align: center;">Esame UE per tipo</p> <p>1. L'esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. L'esame UE per tipo può essere effettuato nel modo seguente: - valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto),</p>	

3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE per tipo a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi. La documentazione deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale del prodotto,
 - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
 - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
 - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
 - verbali delle prove,
 - i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove,
 - la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti e/o le specificazioni tecniche non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a proprio nome e sotto la sua responsabilità.

4. L'organismo notificato deve:

Per il prodotto:

4.1. esaminare la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;

Per i campioni:

4.2. verificare che i campioni siano stati fabbricati in base alla documentazione tecnica, e individuare gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specificazioni tecniche nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;

4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate per controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o specificazioni tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate;

4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o caratteristiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo;

4.5. concordare con il fabbricante un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo rispetta le prescrizioni del presente decreto che si applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d'esame UE per tipo. Il certificato

<p>deve indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati. Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.</p> <p>Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto che ad esso si applicano, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.</p> <p>7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In tal caso, l'organismo notificato informa il fabbricante di conseguenza. Il fabbricante informa l'organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni fondamentali del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, nella forma del supplemento al certificato originario dell'esame UE per tipo.</p> <p>8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità notificanti dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati. La Commissione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati Dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.</p> <p>9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.</p> <p>10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché' siano specificati nel mandato.</p> <p>11. Un tipo di produzione di cui al presente modulo può applicarsi a più varianti di prodotto, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale. 	
<p style="text-align: center;">Allegato VI (articoli 14 e 23)</p> <p style="text-align: center;">Modulo C</p> <p style="text-align: center;">Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione</p> <p>1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Fabbricazione</p>	

<p>Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.</p> <p>Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>4. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché' siano specificati nel mandato.</p> <p>5. Emissioni di gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura: un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato VII (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">Modulo D</p> <p style="text-align: center;">Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione</p> <p>1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Fabbricazione</p> <p>Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.</p> <p>3. Sistema qualità</p> <p>3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.</p> <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualità, - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per 	

<p>tipo.</p> <p>3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità. Essa, in particolare, descrive esaurientemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti, - tecniche, procedimenti e interventi sistematici applicati al relativo processo produttivo, di controllo e di garanzia della qualità, - esami e prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della loro frequenza, - documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., e - mezzi impiegati per verificare il raggiungimento del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema qualità. <p>3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali prescrizioni in relazione agli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche. Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.</p> <p>3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.</p> <p>3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.</p> <p>4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato</p> <p>4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.</p> <p>4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione relativa al sistema qualità, - altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. <p>4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.</p> <p>4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.</p> <p>5. Marcatore di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e</p>	
--	--

<p>rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.</p> <p>5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.</p> <p>Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. <p>7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità respinte, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.</p> <p>8. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p>Allegato VIII (articolo 14)</p> <p>Modulo E</p> <p>Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto</p> <p>1. La conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Fabbricazione</p> <p>Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.</p> <p>3. Sistema qualità</p> <p>3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta.</p> <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualità, e - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo. <p>3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.</p> <p>Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo</p>	

sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità.

Essa, in particolare, descrive esaurientemente:

- obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
- mezzi per controllare l'efficacia del funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche.

Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono.

Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.

La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità.

L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su

<p>richiesta.</p> <p>6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. <p>7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.</p> <p>8. Rappresentante autorizzato.</p> <p>Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato IX (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">Modulo F</p> <p style="text-align: center;">Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto</p> <p>1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Fabbricazione</p> <p>Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.</p> <p>3. Verifica</p> <p>L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto.</p> <p>Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.</p> <p>4. Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto</p> <p>4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.</p> <p>4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.</p> <p>Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.</p> <p>5. Verifica statistica della conformità</p> <p>5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.</p> <p>5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del</p>	

presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5.4. Se il lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo.

7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

8. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

9. Emissioni di gas di scarico.

Nel caso dell'applicazione del presente modulo ai fini della conformità alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell'Allegato XIII.

Allegato X (articolo 14)

Modulo G

Conformità basata sulla verifica dell'unità

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme alle prescrizioni del presente decreto.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.

La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle prescrizioni pertinenti, e comprende un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

4. Verifica

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto è stato

<p>immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata compilata.</p> <p>Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>6. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato XI (articoli 14 e 23)</p> <p style="text-align: center;">Modulo H</p> <p style="text-align: center;">Conformità basata sulla garanzia qualità totale</p> <p>1. La conformità basata sulla garanzia qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>2. Fabbricazione</p> <p>Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.</p> <p>3. Sistema qualità</p> <p>3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta.</p> <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, - la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare. <p>La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove, - la documentazione relativa al sistema qualità, e - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato. <p>3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.</p> <p>Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.</p> <p>Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione 	

- relative alla qualità della progettazione e alla qualità dei prodotti,
- delle specificazioni tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le pertinenti norme armonizzate e/o le specificazioni tecniche, degli strumenti che si intende utilizzare per garantire l'osservanza delle prescrizioni fondamentali del presente decreto che si applicano ai prodotti,
 - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione,
 - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità che si intende applicare,
 - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
 - della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
 - dei mezzi di controllo delle modalità per ottenere la qualità di progettazione e la qualità del prodotto richieste e dell'efficace funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.

L'organismo presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica pertinente.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione qualità, il gruppo incaricato della valutazione deve disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per verificare la capacità del fabbricante di identificare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami necessari per garantire la conformità del prodotto a tali prescrizioni.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La comunicazione deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista di tale sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul

<p>prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime.</p> <p>5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.</p> <p>5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.</p> <p>Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, tiene a disposizione delle autorità nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, - la documentazione relativa al sistema qualità di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. <p>7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.</p> <p>Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualità da esso rilasciate.</p> <p>8. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
<p>Allegato XII (articoli 14 e 22)</p> <p>Modulo APC</p> <p>Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione</p> <p>1. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili del presente decreto.</p> <p>2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.</p> <p>La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.</p> <p>3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre</p>	

<p>verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto.</p> <p>L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.</p> <p>L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.</p> <p>Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, l'organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unità da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.</p> <p>4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE</p> <p>4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto.</p> <p>4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.</p> <p>Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.</p> <p>4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, la persona che immette l'unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.</p> <p>5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.</p>	
<p style="text-align: center;">Allegato XIII (articoli 20 e 21)</p> <p style="text-align: center;">Valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico ed acustiche</p> <p>1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.</p> <p>2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:</p> $X + k \cdot S \leq L$ <p>S'è la deviazione standard, dove:</p> $S^2 = \sum (x - X)^2 / (n - 1)$ <p>X = media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione</p>	

<p>x = singoli risultati ottenuti dal campione L = valore limite appropriato n = numero di motori nel campione k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)</p> <table border="1"> <tr> <td>n</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>k</td><td>0,973</td><td>0,613</td><td>0,489</td><td>0,421</td><td>0,376</td><td>0,342</td><td>0,317</td><td>0,296</td><td>0,279</td> </tr> <tr> <td>n</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td> </tr> <tr> <td>k</td><td>0,265</td><td>0,253</td><td>0,242</td><td>0,233</td><td>0,224</td><td>0,216</td><td>0,210</td><td>0,203</td><td>0,198</td> </tr> </table> <p>Se $n \geq 20$ allora $k = 0,860/\sqrt{n}$.</p>	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279	n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198	
n	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279																																
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198																																
<p style="text-align: center;">Allegato XIV (articolo 14)</p> <p style="text-align: center;">L'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Allegato VIII</p> <p style="text-align: center;">Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx⁽¹⁾</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato. 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unità da diporto. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. 7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato. 	<p style="text-align: right; color: red;">Allegato al decreto 171/2005</p>																																								

<p>8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato</p> <p>*9. Indicazioni complementari: La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), secondo cui:</p> <p>a) se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:</p> <ol style="list-style-type: none">1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento. <p>Il motore non deve essere messo in servizio finché l'unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.</p> <p>Se il motore è stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.</p> <p>Firmato a nome e per conto di:</p> <p>(Luogo e data di rilascio)</p> <p>(nome, funzione) (firma)</p> <p>⁽¹⁾ L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa."</p>	<p>Punto 9 modificato dall'articolo 52 del decreto l.vo 229/2018</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Allegato XV (articoli 5 e 14)</p> <p style="text-align: center;">Dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unità da diporto parzialmente completate</p> <p>La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore stabilito nell'Unione di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell'Unione o, se del caso, della persona responsabile dell'immissione sul mercato; c) una descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata; d) una dichiarazione che l'unità da diporto parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto del presente decreto. 	
<p style="text-align: center;">Allegato XVI (articoli 24, 39 e 43)</p> <p style="text-align: center;">Documentazione tecnica</p> <p>Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una descrizione generale del tipo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme di cui all'articolo 13, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 13; e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti; f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all'allegato II, parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all'allegato II, parte B, sezione 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto; h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all'allegato II, parte C, sezione 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 	

Allegato XVI

TABELLA A

DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

Come aggiornata con D.M. 10 LUGLIO 2017

(pubblicato G.U. N. 190 del 16.08.2017)

IN VIGORE DAL 17.08.2017

CAUSALE	IMPORTO
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	351,30 euro
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto	87,83 euro
Stazzatura o Ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni	29,28 euro
Rilascio licenze di navigazione	29,28 euro
Aggiornamento licenze di navigazione	17,58 euro
Rilascio certificato d'uso motore	23,42 euro
Aggiornamento certificato d'uso motore	11,70 euro
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	29,28 euro
Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	117,10 euro
*Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)	35,13 euro
Rinnovo licenze	29,28 euro
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri	23,42 euro
Copia di un documento	11,70 euro
Rilascio di un duplicato	29,28 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	23,42 euro

Allegato XVI al decreto 171/2005

TABELLA aggiornata con D.M. 10 /7/2017
In vigore dal 17/08/2017

* Voce modificata dal decreto 229

**Allegato XVII
(articolo 20)****Modulo C1****Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale**

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato

<p>dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>3. Controlli sul prodotto</p> <p>Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.</p> <p>4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità</p> <p>4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.</p> <p>4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.</p> <p>5. Rappresentante autorizzato</p> <p>Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.</p>	
---	--

PARTE 3

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU Serie Generale n.222 del 22-09-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)

- Art. 1. Campo di applicazione
- Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto
- Art. 3. Iscrizione delle navi da diporto
- Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
- Art. 5. Iscrizione di imbarcazioni da diporto auto costruite
- Art. 6. Perdita di possesso
- Art. 7. Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
- Art. 8. Pagamento stampati
- Art. 9. Pubblicità degli atti
- Art. 10. Forma del titolo per la pubblicità
- Art. 11. Documenti per la pubblicità
- Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
- Art. 13. Esecuzione della pubblicità
- Art. 14. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
- Art. 15. Trasferimento di iscrizione
- Art. 16. Cancellazione dai registri
- Art. 17. Rinnovo della licenza di navigazione
- Art. 18. Licenza provvisoria per navi da diporto
- Art. 19. Sigle di individuazione
- Art. 20. Potenza dei motori
- Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea
- Art. 22. Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
- Art. 23. Ruolino di equipaggio
- Art. 24. Uso commerciale delle unità da diporto
- Art. 25. Patenti di categoria A
- Art. 26. Patenti di categoria B
- Art. 27. Patenti di categoria C
- Art. 28. Autorità competenti al rilascio delle patenti
- Art. 29. Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
- Art. 30. Estensione dell'abilitazione
- Art. 31. Esercitazioni pratiche
- Art. 32. Conseguimento delle patenti senza esami
- Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali
- Art. 34. Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane
- Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami
- Art. 36. Giudizio di idoneità
- Art. 37. Requisiti moral per il conseguimento delle patenti nautiche
- Art. 38. Termine di validità delle patenti
- Art. 39. Revisione delle patenti nautiche
- Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche
- Art. 41. Revoca delle patenti
- Art. 42. **abrogato**
- Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
- Art. 44. **abrogato**
- Art. 45. Conversione e unificazione di patenti nautiche
- Art. 46. Registro delle patenti nautiche
- Art. 47. Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
- Art. 48. Finalità e campo di applicazione
- Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto
- Art. 50. Certificato di sicurezza
- Art. 51. Validità del certificato di sicurezza

- Art. 52 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
 Art. 53 Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
 Art. 54 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
 Art. 55 Navigazione occasionale e di prova
 Art. 56 Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
 Art. 57 Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza
 Art. 58 Motore ausiliario
 Art. 59 Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
 Art. 60 Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
 Sezione II Norme di sicurezza per le navi da diporto
 Art. 61 Finalità e campo di applicazione
 Art. 62 Tipi di visite
 Art. 63 Visita iniziale
 Art. 64 Visite periodiche
 Art. 65 Visite occasionali
 Art. 66 Visite dopo un periodo di disarmo
 Art. 67 Organi di esecuzione delle visite
 Art. 68 Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
 Art. 69 Mantenimento delle condizioni dopo le visite
 Art. 70 Certificato di sicurezza per navi da diporto
 Art. 71 Validità del certificato di sicurezza
 Art. 72 Apparato motore, impianti ed allestimento
 Art. 73 Protezione contro gli incendi
 Art. 74 Mezzi di salvataggio
 Art. 75 Dotazioni di sicurezza
 Art. 76 Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
 Art. 77 Trasferimento per lavori e navigazione di prova
 Capo II Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio
 Art. 78 Campo di applicazione
 Art. 79 Tipi di navigazione
 Art. 80 Tipi di visite
 Art. 81 Dichiarazione di idoneità
 Art. 82 Certificato di idoneità
 Art. 83 Validità del certificato di idoneità
 Art. 84 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
 Art. 85 Visita iniziale
 Art. 86 Visite periodiche
 Art. 87 Visite occasionali
 Art. 88 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
 Art. 89 Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
 Art. 90 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
 Art. 91 Segnalazione
 Art. 92 Motori a doppia alimentazione
 Art. 93 Disposizioni abrogative
 Art. 94 Disposizioni finali

- | | |
|---|--|
| ALLEGATO I (articolo 27) | REQUISITI DI IDONEITA' |
| ALLEGATO II (articolo 47) | PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE |
| ALLEGATO III (articolo 33) | COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO |
| CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE | |
| ALLEGATO IV (articolo 50) | CERTIFICATO DI SICUREZZA |
| ALLEGATO V (articolo 54) | |
| ALLEGATO VI (articolo 81) | DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL NOLEGGIO |
| ALLEGATO VII (articolo 82) | CERTIFICATO DI IDONEITA' AL NOLEGGIO |
| ALLEGATO VIII (articolo 88, comma 1) | Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle navi da diporto adibite al noleggio |
| ALLEGATO IX (articolo 88, comma 1) | Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio |
| ALLEGATO X (articolo 88, comma 2) | Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio |
| (Allegato XI) ALLEGATO XI (articolo 88) ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE. | |

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**di concerto con**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

<p>..Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota pro. n. 8513 del 24 luglio 2008;</p> <p>Adotta il seguente regolamento:</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;">Campo di applicazione</p> <p>Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;">Costruzione delle imbarcazioni da diporto</p> <p>1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.</p> <p>2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione delle navi da diporto</p> <p>1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorità competente il titolo di proprietà in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera.</p> <p>2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chiedi l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;">Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto</p> <p>1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del</p>	

<p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione di imbarcazioni da diporto auto costruite</p> <p>1. Il proprietario di un'unità da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice può richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.</p> <p>2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità autocostruite è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo *10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.</p> <p>3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformità CE, di cui all'articolo 9 del codice.</p>	<p>Il comma 3 stabilisce che le imbarcazioni autocostruite non possono essere immesse sul mercato Comunitario entro i 5 anni dalla data d'iscrizione e non ammette la possibilità di poterle marcare CE (per l'immissione sul mercato AEE), se non trascorso tale periodo.</p> <p>Il disposto appare d'interpretazione forzata e controversa. Infatti la Direttiva 2013/53/UE ammette sempre la libera circolazione negli Stati membri delle unità da diporto (motori e componenti) recanti la marcatura CE, che indica la loro conformità ai requisiti della direttiva.</p> <p>* Nota sulla modifica apportata dal D. L.vo 11.01.2016 n. 5: I richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;">Perdita di possesso</p> <p>1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unità ed archivia la relativa licenza di navigazione.</p> <p>2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unità, richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unità ritrovata.</p> <p>Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.</p>	<p>Per la visita di ricognizione, con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2009, prot. n.4385, si è definito che si tratta di un accertamento ai fini del rilascio di un nuovo certificato di sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria</p> <p>1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di</p>	

<p>iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto può avvenire avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.</p> <p>2. L'annotazione può essere richiesta dal proprietario anche successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicità navale.</p> <p>5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8. Pagamento stampati</p> <p>1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.</p>	<p style="text-align: right;">Unità marcata CE, 2,40 € Unità non marcata 2,56 € nave 12,86 €</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. Pubblicità degli atti</p> <p>1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unità ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10. Forma del titolo per la pubblicità</p> <p>1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.</p> <p>2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 11.</p> <p style="text-align: center;">Documenti per la pubblicità</p> <p>1. La pubblicità è richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.</p> <p>2. La nota di trascrizione contiene:</p> <p>a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;</p> <p>b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;</p> <p>c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;</p> <p>d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;</p> <p>e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.</p> <p>3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.</p> <p>4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità è allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12.</p> <p style="text-align: center;">Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità</p> <p>1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.</p> <p>2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato</p>	

dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.	
<p style="text-align: center;">Art. 13.</p> <p style="text-align: center;">Esecuzione della pubblicità</p> <p>1. L'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto prende nota della domanda di pubblicità nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.</p> <p>2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, è conservato negli archivi dell'ufficio.</p> <p>3. Dell'adempimento delle formalità eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.</p> <p>4. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p style="text-align: center;">Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto</p> <p>1. La dichiarazione di potenza del motore entro bordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.</p> <p>2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15.</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento di iscrizione</p> <p>1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.</p> <p>2. L'ufficio destinatario iscrive l'unità nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.</p> <p>3. L'ufficio di provenienza cancella l'unità, riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 16. Cancellazione dai registri</p> <p>1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice è presentata all'ufficio di iscrizione.</p> <p>2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.</p> <p>3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.</p> <p>4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità competente e attestante l'evento.</p> <p>5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che è rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.</p> <p>6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità, l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero. Il proprietario dell'unità comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17. Rinnovo della licenza di navigazione</p> <p>1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:</p> <p>a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;</p> <p>b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.</p> <p>2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di</p>	

<p>navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18.</p> <p style="text-align: center;">Licenza provvisoria per navi da diporto</p> <p>1. L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:</p> <p>a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;</p> <p>b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19.</p> <p style="text-align: center;">Sigle di individuazione</p> <p>1. Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.</p> <p>2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p style="text-align: center;">Potenza dei motori</p> <p>1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.</p> <p>2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.</p> <p>3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.</p> <p>4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al</p>	

<p>costruttore o all'importatore del motore.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21.</p> <p>Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea</p> <p>1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».</p> <p>2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p>Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea</p> <p>1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.</p> <p>2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 23. Ruolino di equipaggio</p> <p>1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto è individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonché alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.</p> <p>3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità.</p> <p>4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontrazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24. Uso commerciale delle unità da diporto</p> <p>1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attività che intende compiere e corredata da:</p> <p>a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonché gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;</p> <p>b) licenza di navigazione delle unità interessate.</p> <p>2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.</p> <p>3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.</p> <p>4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a</p>	<p>*La possibilità che le unità adibite a locazione e noleggio possano essere anche utilizzate come "barche scuola patenti" o di appoggio al "diving", è una deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Cod. Nautico.</p> <p>Infatti il comma 4° del citato articolo stabilisce che le unità adibite a locazione e noleggio "possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono destinate". Il disposto del presente regolamento però non può essere interpretato, come spesso avviene, nel senso che le unità nella disponibilità delle scuole nautiche autorizzate o di diving debbano essere iscritte come unità adibite a locazione e/o noleggio.</p>

titolo di locazione finanziaria non è consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.	
TITOLO II Disciplina delle patenti nautiche	
Capo I Disposizioni generali	
Art. 25. Patenti di categoria A	
<p>1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:</p> <p>a. entro dodici miglia dalla costa;</p> <p>b. senza alcun limite dalla costa.</p> <p>2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.</p> <p>3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.</p>	
Art. 26. Patenti di categoria B	
<p>1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.</p> <p>2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.</p>	
Art. 27. Patenti di categoria C	
<p>1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.</p> <p>2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti</p>	

<p>portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.</p> <p>3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 28.</p> <p style="text-align: center;">Autorità competenti al rilascio delle patenti</p> <p>1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:</p> <p>a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;</p> <p>b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;</p> <p>c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.</p> <p>2. Le patenti nautiche sono conformi al *modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>* Il modello è stato approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 marzo 2009 "Approvazione del modello della patente nautica" (G. U. n. 84 del 10.04.2009),</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29.</p> <p style="text-align: center;">Esame per il conseguimento delle patenti nautiche</p> <p>1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.</p> <p>2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:</p>	

<p>a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;</p> <p>b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità di membro;</p> <p>c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.</p> <p>3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto è nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.</p> <p>4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.¹</p>	<p>¹ Si tratta del Decreto 4 ottobre 2013, n. 366.</p> <p><i>Per la piena operatività dei nuovi programmi e delle nuove modalità di esame (a quiz), contenuti nel decreto 366, bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di approvazione del database dei quesiti, a tutt'oggi non emanato.</i></p> <p><i>Pertanto, fino all'entrata in vigore del decreto 366 gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche continuano a svolgersi secondo i programmi del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Estensione dell'abilitazione</p> <p>1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.</p> <p>2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31. Esercitazioni pratiche</p> <p>1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad</p>	

<p>esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.</p> <p>2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorità marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.</p> <p>3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.</p> <p>4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 32. Conseguimento delle patenti senza esami</p> <p>1. abrogato</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. I requisiti per il personale indicati al comma 1* sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.</p> <p>5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.59 del D. L.vo 229/17</i></p> <p>*Il comma 4 fa ancora riferimento al non più esistente comma 1</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali</p> <p>1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 34.</p> <p>Comando di unità da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane</p> <p>1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.</p> <p>2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.</p> <p>3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.</p>	<p>Il cittadino italiano, residente in Italia, al comando o alla condotta di un'unità di bandiera estera o comunitaria, quando si trova in acque territoriali italiane deve rispondere alle leggi nazionali e di conseguenza essere provvisto di patente nautica se l'unità lo richiede in base al presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per l'ammissione agli esami</p> <p>1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.</p> <p>2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.</p> <p>3. Nella domanda di ammissione agli esami è dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 36.</p> <p style="text-align: center;">Giudizio di idoneità</p> <p>1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa.</p> <p>2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.</p> <p>3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei</p>	

<p>requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.</p> <p>4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.</p> <p>5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.</p> <p>6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall'autorità marittima o dal prefetto.</p> <p>7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.</p> <p>8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.</p> <p>9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 37.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche</p> <p>1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una</p>	

<p>pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.</p> <p>2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.</p> <p>3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 38.</p> <p style="text-align: center;">Termine di validità delle patenti</p> <p>1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.</p> <p>2. La validità delle patenti di categoria C'è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.</p> <p>3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.</p> <p>4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 39.</p> <p style="text-align: center;">Revisione delle patenti nautiche</p> <p>1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.</p>	

<p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche</p> <p>1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.</p> <p>2. La patente può essere altresì sospesa in un dio seguenti casi:</p> <p>a) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;</p> <p>b) dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;</p> <p>c) dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.</p> <p>3. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.</p> <p>4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.</p> <p>5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.</p> <p>6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o</p>	<p><i>Vedi anche art. 53, commi 1bis e 6, del D. 171/2009 in Parte 1</i></p>

<p>gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.</p> <p>7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 41. Revoca delle patenti</p> <p>1. La patente nautica è revocata dall'autorità che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.</p> <p>2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.</p> <p>3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneità neuro-motoria, l'interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 36.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche abrogato</p>	<p style="text-align: right;"><i>Abrogato dall'art.59 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale</p> <p>1. abrogato</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1*, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.</p> <p>4. La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Modificato dall'art.59 del D. L.vo 229/17</i></p> <p style="text-align: right;">* Il comma 3 fa ancora riferimento al non più esistente comma 1</p>

<p style="text-align: center;">Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede abrogato</p>	<p style="text-align: right;"><i>Abrogato dall'art.59 del D. L.vo 229/17</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 45. Conversione e unificazione di patenti nautiche</p> <p>1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unità a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.</p> <p>2. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Coloro che sono in possesso di più abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.</p> <p>4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unità a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purché' in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 46. Registro delle patenti nautiche</p> <p>1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 47. Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche</p> <p>1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 48. Finalità e campo di applicazione</p> <p>1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. È responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere.</p> <p>2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:</p> <p>a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;</p> <p>b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.</p> <p>3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonché per l'identificativo di cui all'articolo 49.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto</p> <p>1. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.</p> <p>2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.</p> <p>3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.</p> <p>4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonché le comunicazioni di cui al comma 2.</p>	<p><i>SAR è l'acronimo di Search And Rescue, Ricerca e salvataggio, le cui operazioni in mare sono affidate, per l'Italia, alla Capitaneria di porto – Guardia costiera. Va precisato che l'identificativo SAR è predisposto solo ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare ed è tassativamente esclusa la certificazione di proprietà. Il disposto non entrerà in vigore se non in seguito all'emanazione del decreto attuativo, di cui al comma 4° del presente articolo, ancora in fase di preparazione.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 50. Certificato di sicurezza</p> <p>1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.</p> <p>2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni</p>	

<p>da diporto:</p> <p>a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;</p> <p>b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.</p> <p>3. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.</p> <p>4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.</p> <p>5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.</p> <p>Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.</p> <p>6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità, l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unità che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nella presente sezione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 51. Validità del certificato di sicurezza</p> <p>1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:</p> <p>a) otto anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;</p>	

<p>b) dieci anni dall'immatricolazione per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.</p> <p>2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.</p> <p>3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.</p> <p>4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.</p> <p>5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 52.</p> <p>Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza</p> <p>1. Il proprietario mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 53.</p> <p>Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza</p> <p>1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e</p>	

conformi alle predette prescrizioni ministeriali.	
<p style="text-align: center;">Art. 54.</p> <p style="text-align: center;">Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza</p> <p>1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.</p> <p>2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.</p> <p>4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 55.</p> <p style="text-align: center;">Navigazione occasionale e di prova</p> <p>1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.</p> <p>2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 56.</p> <p style="text-align: center;">Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto</p> <p>1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 57.</p> <p style="text-align: center;">Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.</p> <p>1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.</p> <p>2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.</p> <p>3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonché gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 58. Motore ausiliario</p> <p>1. Il motore ausiliario di emergenza è impiegato in caso di avaria del motore principale.</p> <p>2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.</p>	<p><i>L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, al fine di "assicurare" l'unità sulla quale è di volta in volta collocato il motore stesso. Di conseguenza, il motore ausiliario, come definito all'art. 58 del Regolamento, o motori amovibili di emergenza tenuti a bordo, devono essere assicurati, a meno che l'assicurazione del motore principale non preveda espressamente anche la copertura del motore ausiliario.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 59. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive</p> <p>1. Le unità da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.</p> <p>2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 60. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati</p> <p>1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:</p> <p>a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;</p> <p>b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;</p> <p>c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;</p> <p>d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;</p> <p>e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;</p> <p>f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.</p> <p>2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.</p> <p>3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.</p>	

Sezione II Norme di sicurezza per le navi da diporto	
Art. 61. Finalità e campo di applicazione	
<p>1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.</p> <p>2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.</p>	
Art. 62. Tipi di visite	
<p>1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:</p> <p>a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;</p> <p>b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;</p> <p>c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.</p> <p>2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.</p> <p>3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.</p> <p>4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.</p> <p>5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.</p>	
Art. 63. Visita iniziale	
<p>1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.</p> <p>2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.</p> <p>3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei</p>	

<p>materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 64. Visite periodiche</p> <p>1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.</p> <p>2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 65. Visite occasionali</p> <p>1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario sottopone la nave a visita occasionale.</p> <p>2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.</p> <p>3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 66. Visite dopo un periodo di disarmo</p> <p>1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 67. Organi di esecuzione delle visite</p> <p>1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unità che si trovino in porti esteri.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 68.</p> <p style="text-align: center;">Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili</p> <p>1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.</p> <p>2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.</p> <p>3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;">Mantenimento delle condizioni dopo le visite</p> <p>1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 70.</p> <p style="text-align: center;">Certificato di sicurezza per navi da diporto</p> <p>1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dall'autorità marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 71.</p> <p style="text-align: center;">Validità del certificato di sicurezza</p> <p>1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:</p> <p>a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;</p> <p>b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.</p> <p>2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle</p>	

<p>altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 72.</p> <p style="text-align: center;">Apparato motore, impianti ed allestimento</p> <p>1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.</p> <p>2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.</p> <p>4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>6. Ogni nave è sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 73.</p> <p style="text-align: center;">Protezione contro gli incendi</p> <p>1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.</p> <p>3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o</p>	

<p>a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p> <p>5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.</p> <p>6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 74. Mezzi di salvataggio</p> <p>1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.</p> <p>2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con botta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.</p> <p>3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.</p> <p>4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 75. Dotazioni di sicurezza</p> <p>1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radio posizionamento; h) quattro fuochi a mano a luce rossa; i) quattro razzi a paracadute a luce rossa; l) tre botte fumogene; m) àncora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come 	

<p>indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;</p> <p>o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;</p> <p>p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;</p> <p>q) un riflettore radar;</p> <p>r) radio telefono ad onde ettometriche;</p> <p>s) n. 1 E.P.I.R.B.;</p> <p>t) dispositivo di esaurimento della sentina.</p> <p>2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 76.</p> <p>Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:</p> <p>a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonché le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;</p> <p>b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;</p> <p>c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.</p> <p>2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 77.</p> <p style="text-align: center;">Trasferimento per lavori e navigazione di prova</p> <p>1. L'autorità marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla località in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.</p> <p>2. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.</p> <p>Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla</p>	

sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.	
Capo II Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio	
<p style="text-align: center;">Art. 78.</p> <p style="text-align: center;">Campo di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio.</p> <p>2. Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:</p> <p>a) il comandante o un membro dell'equipaggio;</p> <p>b) un bambino di età inferiore ad un anno.</p>	<p><i>Le unità adibite all'uso commerciale della locazione e del noleggio anche se dovessero svolgere in maniera esclusiva solo l'attività di locazione sono comunque soggette all'applicazione delle norme di sicurezza previste dal presente Capo II del Regolamento. Per evitare l'applicazione di tali disposizioni è necessario, nel caso, correggere i termini dell'autorizzazione commerciale, presentando istanza di annullamento dell'uso noleggio all'ufficio preposto</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 79.</p> <p style="text-align: center;">Tipi di navigazione</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 80.</p> <p style="text-align: center;">Tipi di visite</p> <p>1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:</p> <p>a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;</p> <p>b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;</p> <p>c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.</p> <p>2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unità ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui</p>	

affidare l'esecuzione delle stesse.	
<p style="text-align: center;">Art. 81. Dichiarazione di idoneità</p> <p>1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI.</p> <p>2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 82. Certificato di idoneità</p> <p>1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII, è rilasciato:</p> <p>a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneità, dall'autorità marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;</p> <p>b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.</p> <p>2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.</p> <p>3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.</p> <p>4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.</p> <p>5. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.</p> <p>6. L'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unità provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.</p> <p>7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato è inviata</p>	

<p>all'ufficio di iscrizione dell'unità ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.</p> <p>8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisce un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 83. Validità del certificato di idoneità</p> <p>1. Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità.</p> <p>2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità</p> <p>1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 85. Visita iniziale</p> <p>1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.</p> <p>2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.</p> <p>3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 86. Visite periodiche</p> <p>1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 87. Visite occasionali</p> <p>1. Nel caso in cui un'unità da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida.</p> <p>2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza</p> <p>1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.</p> <p>2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione è annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.</p> <p>3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.</p> <p>4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 89.</p> <p style="text-align: center;">Numero minimo dei componenti dell'equipaggio</p> <p>1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.</p> <p>2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 90.</p> <p style="text-align: center;">Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza</p> <p>1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:</p> <p>a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;</p> <p>b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;</p> <p>c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;</p> <p>d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;</p> <p>e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.</p> <p>2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 91.</p> <p style="text-align: center;">Segnalazione</p> <p>1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.</p> <p>2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.</p> <p>3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di una pedagna o pallone di</p>	

<p>superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.</p> <p>4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.</p> <p>5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 92. Motori a doppia alimentazione</p> <p>1. La normativa tecnica regolante i motori entro bordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, è conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 93. Disposizioni abrogative</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;</p> <p>2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;</p> <p>3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;</p> <p>4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;</p> <p>5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;</p> <p>6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.</p>	

295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.	
<p style="text-align: center;">Art. 94. Disposizioni finali</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Roma, 29 luglio 2008</p> <p>Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Scajola, Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano</p> <p>Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353</p>	

(Allegato I)**ALLEGATO I (articolo 27)****REQUISITI DI IDONEITA'****PARAGRAFO 1****MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE**

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Affezioni cardiovascolari:

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie:

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

C. Diabete:

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici.

Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.

Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.

In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia.

La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della

patente non può superare i due anni.

La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche.

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli aggiuntivi connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi aggiuntivi connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

H. Malattie del sangue.

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

I. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell'organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

PARAGRAFO 2

IDONEITA' ALLA DIREZIONE NAUTICA

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita.

In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la

relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con validità non superiore a due anni.

PARAGRAFO 3*

REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in

un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fatiche o pseudofatiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.

E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di

* PARAGRAFO 3
sostituito con decreto
2 agosto 2016, n. 182
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti .

meno.

I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

***Annesso 1**

Annesso I

Marca
da
bollo

CERTIFICATO MEDICO

PER $\frac{\text{RILASCIO}}{\text{CONVALIDA}}$ DELLA PATENTE NAUTICA

FOTO

A C
Navigazione entro 12 miglia dalla costa

limitata alle
sole unità a
motore

B
Nave da
diporto

A C
Navigazione senza alcun limite dalla costa

per qualsiasi
tipo di unità

Si certifica chei.... Sig.
 nat.... a prov./Stato
 il e residente a
 prov./Stato documento di riconoscimento
 n. rilasciato da
 il di statura cm. e peso kg.

Osservazioni:

Non presenta sintomi che rivelino un suo consumo abituale o un suo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente e al limite di distanza dalla costa richieste.

Annesso 1 sostituito
con decreto 2 agosto
2016 , n. 182 del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti .

Possiede, in visione binoculare/monoculare, un visus non corretto/corretto di:

O.S.: O.D.:

sensibilità al contrasto: campo visivo:

=====

Percepisce la voce di conversazione con monoaurale
 senza binaurale
 a sinistra a metri a destra a metri

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili)
 stimoli luminosi rapidità regolarità
 stimoli acustici rapidità regolarità

È IDONEO

In conseguenza si giudica che per il conseguimento / la convalida

NON È IDONEO

della patente nautica di categoria per la navigazione entro 12 miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore
 per la navigazione senza alcun limite dalla costa per qualsiasi tipo di unità

della patente nautica di categoria B per nave da diporto

limitata ad anni di validità ai sensi del

obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con occhiali di protezione)

obbligo di apparecchio acustico adattamenti

prescrizioni:

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato,

....., li

Ritirato il (firma dell'interessato) Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.	Generalità, qualifica e firma del medico OPPURE LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE Presidente Membro Membro
---	--

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe. Se sì, specificare quando:	SI	NO
Ha subito un trauma cranico. Se sì, specificare quando:	SI	NO
Soffre di epilessia o ha manifestato crisi epilettiche (o convulsioni). Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	SI	NO
Sussistono malattie del sangue. Se sì, specificare quali:	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (<i>insufficienza renale cronica, ecc.</i>). Se sì, specificare quali:	SI	NO
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate. Se sì, indicare quali, il periodo di trattamento e i dosaggi:	SI	NO
Ha problemi della vista non correggibili con lenti. Se sì, indicare quali:	SI	NO
Porta lenti a contatto.	SI	NO
Ha problemi di udito.	SI	NO
Porta protesi acustiche.	SI	NO

Dichiarazione del richiedente

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in sua conoscenza utili a definire il proprio stato di salute. In particolare dichiara di non fare abuso di alcolici, e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Luogo e data

Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Al sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I predetti dati saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge. Il sottoscritto (*) autorizza il personale della se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato all'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

....., li Firma del dichiarante
(da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto

(Allegato II)
ALLEGATO II (articolo 47)

PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice; per i soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.

2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero.

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.

4. I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE

1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonché dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.

2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

D. CONVALIDA DELLE PATENTI

1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

<p>3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al " seguita dalla firma del funzionario incaricato.</p> <p>Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.</p> <p>4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n validità confermata fino alprescrizioni mediche " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.</p> <p>E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI</p> <p>1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.</p> <p>2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.</p> <p>3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.</p> <p>F. CAMBIO DI RESIDENZA</p> <p>1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. residente a in via ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.</p> <p>G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA</p> <p>1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.</p> <p>2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.</p> <p>3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.</p> <p>4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.</p> <p>5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.</p>	
<p>(Allegato III) ALLEGATO III (articolo 33)</p> <p>COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE O TITOLO PROFESSIONALE</p> <p>A. EQUIVALENZE</p> <p>1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta o del diporto o della navigazione interna e muniti di libretto di</p>	

navigazione in corso di validità, possono comandare, purché a titolo gratuito, le unità da diporto nei limiti di seguito indicati:

a) Navi da diporto:

- Comandante di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008;

- Comandante di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;

- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del citato

Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007;

- ufficiale di navigazione del diporto;
- capitano del diporto;
- comandante del diporto.

b) Imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicati al punto a);

- Ufficiale di navigazione di cui all'articolo 5 del citato

Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007.

c) Natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro 12 miglia dalla costa:

- tutti coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate ai punti a) e b);

- capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;

- capitano della navigazione interna;

- capo timoniere della navigazione interna;

- capo barca della navigazione interna;

- conduttore di motoscafi per le acque interne;

- timoniere della navigazione interna;

- pilota motorista della navigazione interna.

d) Natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:

- ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela";

- capitano del diporto con specializzazione "vela";

- comandante del diporto con specializzazione "vela".

2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono il comando di un'unità da diporto conservano a bordo il libretto di navigazione.

B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE

1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati al paragrafo A e muniti di libretto di navigazione in corso di validità, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

2. Coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione possono conseguire, senza esami, le abilitazioni previste dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento, nei limiti indicati dal paragrafo A e con le modalità stabilite dal successivo paragrafo C.

C. PROCEDURA DI RILASCIO

1. I soggetti di cui ai paragrafi A e B, comma 2, richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di nascita, cittadinanza e residenza;

b) certificato medico, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento;

c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;

e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;

f) una marca da bollo.

(Allegato IV)
ALLEGATO IV (articolo 50) CERTIFICATO DI SICUREZZA

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO IV (articolo 50) CERTIFICATO DI SICUREZZA

Bollo

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITÀ DA DIPORTO N. _____ / _____

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Rilasciato ai sensi dell'art. 50 del _____ all'imbarcazione da diporto iscritta al n. _____ dei R.I.D. di _____ per la navigazione _____ con un numero massimo di _____ () persone a bordo, compreso l'equipaggio.

E' fatto obbligo al comandante di dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al citato _____, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Il presente certificato ha la validità di anni _____ (), decorrente dal _____, li _____ Timbro _____ Ufficio _____

(Firma del funzionario responsabile)

Visite periodiche

A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____ si rilascia attestazione di idoneità n° _____. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del _____ il presente certificato è valido fino al _____.

_____ li _____ Timbro _____

Organismo
tecnico

(Firma del rappresentante legale)

A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____ si rilascia attestazione di idoneità n° _____. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del _____ il presente certificato è valido fino al _____.

_____ li _____ Timbro _____

Organismo
Tecnico

(Firma del rappresentante legale)

Visite occasionali

Vista l'attestazione di idoneità rilasciata in data _____ dall'organismo tecnico
_____ a seguito della visita occasionale effettuata all'unità nel porto di
_____ si conferma la validità del presente certificato fino al

_____ li _____ Timbro _____ Ufficio

(Firma del funzionario responsabile)

Spazio riservato per le prescrizioni proposte dall'organismo tecnico

.....
.....
.....

(Allegato V)
ALLEGATO V (articolo 54)

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO V (articolo 54)

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI
E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nel fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note: (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18,4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B, per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

(Allegato VI)**ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL NOLEGGIO**

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

DENOMINAZIONE DELL'ORGANISMO TECNICO

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO DELL'ORGANISMO TECNICO

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ N. _____**PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' AL NOLEGGIO**

Il sottoscritto, responsabile dell'ufficio in intestazione,

ATTESTA

che i signori:

aventi rapporto di dipendenza con l'Organismo in epigrafe, hanno eseguito sulla seguente unità

Nome dell'unità da diporto :	
Nominativo internazionale :	
Ufficio d'iscrizione :	Numero :
Tipo di unità da diporto : Nave – Imbarcazione – Natante	
Lunghezza :	Stazza (solo per le navi):
Modello	
Craft Identification Number (per le unità marcate CE) :	

tutti gli accertamenti, le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalla vigente normativa per

il rilascio a seguito di Visita iniziale in data

il rinnovo a seguito di Visita periodica in data

la convalida a seguito di Visita occasionale in data

di

del certificato di idoneità per unità da diporto adibita a noleggio

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

DICHIARA

1. che l'unità è stata sottoposta alle ispezioni previste dall'art.85 ovvero dall'art. 86 ovvero dall'art.87¹ del _____.
2. che, a seguito delle predette ispezioni, è stato constatato che l'unità è conforme alle prescrizioni del Titolo III, Capo II, del _____ ed in particolare²:

a) che l'unità da diporto in esame, munita di marcatura CE, ha mantenuto i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita;	
b) che l'unità in parola soddisfa le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.	

Si attesta, pertanto, che l'unità sopraindicata è / non è idonea al

rilascio rinnovo convalida

del certificato di idoneità per unità da diporto impiegata in attività di noleggio fino al _____.

_____, addì _____.

L'ISPETTORE

(firma per esteso)

Timbro
organismo
tecnico

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(firma per esteso)

¹ Sottolineare l'articolo applicato in relazione al tipo di visita

² Sul margine destro della tabella segnare la voce che interessa riportando una "X"

(Allegato VII)
ALLEGATO VII (articolo 82) CERTIFICATO DI IDONEITA' AL NOLEGGIO

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO VII (articolo 82) CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL NOLEGGIO

N.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

*(timbro lineare dell'ufficio)***CERTIFICATO DI IDONEITA' PER UNITA' DA DIPORTO ADIBITA AL NOLEGGIO**

rilasciato ai sensi dell'articolo 82 del D.M.

Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero di iscrizione	Ufficio di iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto):**Lunghezza:****Tipo di unità:****C.I.N. (Craft identification number):****Modello:****Nominativo internazionale:****Dichiarazione di idoneità n°** **rilasciata da**.....**in data****Dichiarazione di limitazione della navigazione entro miglia**....., **in data**....., **ai sensi dell'art. 88, comma 2, del D. M.****SI CERTIFICA**

1. che l'unità è stata visitata in conformità alle disposizioni dell'art. 85 del d.m.
2. che, a seguito di tale visita, si è constatato che l'unità è pienamente conforme alle disposizioni del titolo III, capo II, del d.m.....

Il presente certificato è valido fino al _____

Rilasciato a _____ il _____

Timbro *(Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)**Al presente certificato deve essere allegata la lista riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 88, comma 4.*

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

vidimazione a seguito di visite periodiche o occasionali

SI CERTIFICA che, a seguito di visita effettuata in conformità all'art. 86/87 del d.m..... l'unità è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	-----------------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	-----------------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	-----------------------

Luogo Data Dichiarazione di idoneità n° _____ rilasciata da..... il per visita periodica/occasionale	Timbro e firma
---	-----------------------

(Allegato VIII)
ALLEGATO VIII (articolo 88, comma 1)

**Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle
navi da diporto adibite al noleggio**

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

Zattera di salvataggio [1]		x (2)	
Cinture di salvataggio [2]		x	
Salvagente anulare con cima munita di botta luminosa		x (2)	
Betta fumogena		x (3)	
Bussola e tabelle delle deviazioni		x	
Orologio		x	
Barometro		x	
Binocolo		x	
Carte Nautiche [3]		x	
strumento di radio posizionamento		x	
Strumenti da carteggio [4]		x	
Fuochi a mano a luce rossa		x (6)	
Razzi a paracadute a luce rossa		x (6)	
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)		x	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.		x	
Riflettore radar		x	
E.P.I.R.B.		x	
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico.		x	
Dispositivo di esaurimento della sentina		x	
Dispositivi antincendio [5]		x	
Apparati radio		VHF DSC	
		+HF SSB	

Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)
+-----+	+-----+
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x
+-----+	+-----+
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x
+-----+	+-----+
Riflettore radar	x
+-----+	+-----+
E.P.I.R.B.	x
+-----+	+-----+
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri oppure scandaglio elettronico	x
+-----+	+-----+
Dispositivo di esaurimento della sentina	x
+-----+	+-----+
Dispositivi antincendio [5]	x
+-----+	+-----+
	VHF DSC
Apparati radio	+
	HF SSB
+-----+	+-----+

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. e con caratteristiche 150N.

[3] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma I, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[4] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[5] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento.

(Allegato X)
ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

			ENTRO 3
			MIGLIA E
		ENTRO 12	ENTRO 6
TIPO DI NAVIGAZIONE		MIGLIA	IN ACQUE
			INTERNE
Zattera di salvataggio [1]	x (1)	x (1) [2]	-
Cinture di salvataggio [3]	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni [4]	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche [5]	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio [6]	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x

Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Dispositivi antincendio [7]	x	x	x	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

<p>[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.</p> <p>[2] Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.</p> <p>[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.</p> <p>[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.</p> <p>[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma lettera f), del presente articolo, è consentito Fuso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.</p> <p>[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).</p> <p>[7] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento</p>				

(Allegato XI)
ALLEGATO XI (articolo 88)

**ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI
SICUREZZA IMBARCATE.**

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

ALLEGATO XI (articolo 88)

**ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI
SICUREZZA IMBARCATE.**

Il presente elenco è allegato al certificato di idoneità n°....

Rilasciato il.....da.....

1. Caratteristiche dell'unità

Nome	Numero d'iscrizione	Ufficio d'iscrizione	Abilitazione alla navigazione

Tonnellate di stazza lorda (solo per navi da diporto)

Lunghezza.....

Tipo di unità.....

CIN (Craft Identification Number)

Modello.....

Nominativo internazionale.....

2. Dotazioni di sicurezza

Dotazioni di sicurezza	Quantità
Zattere di salvataggio	
Apparecchi galleggianti	
Cinture di salvataggio	
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	
Boetta fumogena	
Bussola e tabella delle deviazioni	
Orologio	
Barometro	
Binocolo	
Carte nautiche	
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	
Strumenti da carteggio: compasso squadrette, parallele	

22-9-2008

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 222

Fuochi a mano a luce rossa	
Razzi a paracadute a luce rossa	
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	
Riflettore radar	
E.P.I.R.B	
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	
Dispositivo di esaurimento della sentina	
Dispositivi antincendio fissi	
Estintori antincendio	
Apparati radio	

Data.....

(Firma dell'armatore o proprietario)

